

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 167

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
il regolamento di organizzazione del Ministero dei trasporti

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e
dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 20 settembre 2007)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e le riforme istituzionali*

DRP/I/XV - D 92/07

Roma, li 20 SET. 2007

loro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Regolamento di organizzazione del Ministero dei trasporti", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2007.

Cordiali saluti

(Vannino Chiti)
Vannino Chiti

Sen.
Franco MARINI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL
MINISTERO DEI TRASPORTI**

Relazione illustrativa

Il presente regolamento è stato predisposto in attuazione delle disposizioni del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha soppresso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed istituito, tra gli altri, il Ministero dei trasporti, rinviando ad un successivo provvedimento normativo di natura secondaria, da emanarsi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, la definizione degli assetti organizzativi ed il numero massimo degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero.

Contestualmente, si è anche proceduto alla riorganizzazione degli uffici dell'amministrazione, così come previsto dall'articolo 1, comma 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), al fine di razionalizzare ed ottimizzare le spese ed i costi di funzionamento del Ministero.

Gli obiettivi istituzionali

Il Ministero dei trasporti, nato dal c.d. "spacchettamento" del soppresso Ministero delle infrastrutture e trasporti, rivive nella nuova organizzazione un ritorno al passato, potendo nuovamente incentrare gli obiettivi istituzionali al servizio degli utenti dei sistemi di trasporto, nella ricerca costante di una mobilità sostenibile che rispetti l'individuo e l'ambiente nel quale l'individuo stesso vive e si muove.

Sviluppo dell'intermodalità, sicurezza intesa sia durante il trasporto sia con riferimento ai mezzi di trasporto, predisposizione e costante aggiornamento del piano generale della mobilità, costituiscono le direttrici lungo le quali si muove la nuova missione del Ministero dei trasporti.

Queste le motivazioni che hanno indotto alla creazione di un'organizzazione che, pur ricalcando le articolazioni dell'ex Ministero dei trasporti e della navigazione, sia in grado di rispondere puntualmente alle pressanti istanze degli utenti/consumatori.

La nuova struttura ministeriale

1. Organizzazione centrale e periferica

Il Ministero, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è articolato, a livello centrale, in dodici direzioni generali incardinate in due dipartimenti.

Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto opera alle dirette dipendenze del Ministro e svolge le funzioni di competenza del Ministero, in particolare per quanto concerne la ricerca e il soccorso in mare e nei laghi maggiori, la gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo del traffico marittimo e l'esercizio delle competenze tecniche in materia di sicurezza della navigazione marittima. A livello periferico tali competenze sono svolte dalle Capitanerie di porto.

Costituiscono articolazioni periferiche del Ministero cinque direzioni generali territoriali, dipendenti dal Capo del dipartimento per i trasporti terrestri e i servizi informativi.

Nel quadro della dotazione organica sono conferiti quattro incarichi di livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, da conferirsi ai sensi dell'articolo

19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui uno anche con funzioni di responsabile dell'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari.

Operano nell'ambito del Ministero il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, una struttura tecnica di missione e l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari.

Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, analogamente ai nuclei istituiti presso le altre amministrazioni pubbliche, svolge le funzioni di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo. In realtà, il Nucleo era stato istituito presso l'ex Ministero delle infrastrutture e trasporti ed, attualmente, risulta incardinato nel Ministero delle infrastrutture, pertanto, se ne è resa necessaria la creazione anche presso il Ministero dei trasporti.

Le spese di funzionamento del Nucleo, compresi i compensi al coordinatore e al personale, graveranno integralmente sulle risorse previste dall'articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001).

La struttura tecnica di missione è costituita dal comitato scientifico per il piano generale della mobilità che opera per le finalità e utilizzando le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 921, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il compito di fornire al Ministro il necessario supporto tecnico scientifico e organizzativo alla elaborazione e realizzazione del predetto piano.

L'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n.184, già presente nella organizzazione del soppresso Ministero delle infrastrutture e trasporti, svolge i compiti di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria, con particolare riferimento alla vigilanza sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario ed alla risoluzione del relativo contenzioso. All'ufficio è preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, allo scopo utilizzando anche uno dei quattro incarichi di livello dirigenziale generale conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Infine, con riferimento alla Cassa di previdenza ed assistenza istituita presso il Ministero dei trasporti, di cui all'articolo 12 dello schema di regolamento, non sono state apportate modifiche rispetto alla normativa di riferimento.

1.1 Organizzazione centrale

Il Ministero conserva il modello dipartimentale, come previsto dal decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300; gli uffici di *line* di livello dirigenziale generale sono, pertanto, incardinati in due dipartimenti, che esercitano le competenze previste dall'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

E' stata confermata la suddivisione funzionale precedente, pertanto sono state concentrate nel primo dipartimento le competenze attinenti al trasporto aereo e marittimo e nel secondo dipartimento le competenze relative alle modalità di trasporto via terra (stradale e ferroviario).

Nel primo dipartimento, oltre agli uffici già presenti nell'organizzazione del soppresso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – confermati con una nuova denominazione - è stata istituita la direzione generale del trasporto intermodale. L'istituzione risponde all'esigenza, fortemente avvertita, di sviluppare l'intermodalità tra le varie tipologie di trasporto (marittimo, stradale e ferroviario), attraverso l'adozione di misure che incentivano l'utilizzo di sistemi di trasporto alternativo al trasporto su gomma, con il duplice obiettivo di deflazionare la rete viaria nazionale dal numero imponente di veicoli che la percorrono e di ridurre gli incidenti stradali.

Per quanto riguarda la direzione generale per la programmazione e i progetti internazionali, già esistente nell'organizzazione del soppresso Ministero delle infrastrutture e trasporti, questa

risulta attualmente incardinata nel Ministero delle infrastrutture e, pertanto, è stata prevista anche presso il Ministero dei trasporti.

Con riferimento, invece, al secondo dipartimento, oltre agli uffici già presenti e confermati con una nuova denominazione, è stata avvertita l'esigenza di suddividere le molteplici competenze della direzione generale motorizzazione, assegnando ad una nuova direzione generale le funzioni attinenti alla sicurezza stradale, che persegua e realizzi gli obiettivi istituzionali.

Infine, per quanto riguarda le competenze in materia di gestione delle risorse umane e dei servizi informativi, le due corrispondenti direzioni generali sono state inserite rispettivamente nel primo e nel secondo dipartimento, al fine di garantire l'equilibrio funzionale delle due strutture dipartimentali, assicurando l'esercizio trasversale delle rispettive funzioni e realizzando in tal modo la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni.

Nella relazione tecnica si da conto dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 404 e seguenti della "legge finanziaria per il 2007".

➤ **Il primo dipartimento**, denominato "dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, intermodale e per gli affari generali e il personale" esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato elencati nelle lett. c) e g) dell'articolo 2 del d.P.C.M. 5 luglio 2006, e successive modificazioni, in particolare: indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione, trasporto marittimo e trasporto intermodale; vigilanza sui porti e sulle autorità portuali per quanto di competenza; demanio marittimo, per quanto di competenza; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; sicurezza della navigazione; aviazione civile e vigilanza sugli enti di settore; rapporti internazionali e con organismi nazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di navigazione e trasporto marittimo ed aereo; personale e affari generali.

Il dipartimento è articolato in sei direzioni generali, rispetto alla precedente organizzazione del soppresso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (d.P.R. n. 184 del 2004), non si prevede l'istituzione di un Ufficio generale del dipartimento. Costituiscono uffici dirigenziali di livello generale:

- 1.la direzione generale dei porti con compiti, in particolare, in materia di indirizzo vigilanza e controllo sulle autorità portuali, regolazione e vigilanza delle attività e servizi portuali e del lavoro nei porti, disciplina generale dei porti, amministrazione del demanio marittimo;
- 2.la direzione generale del trasporto marittimo, lacuale e fluviale con compiti, in particolare, in materia di promozione della navigazione a corto raggio e delle autostrade del mare, servizi sovvenzionati di collegamento marittimo con le isole e rapporti istituzionali con la Gestione governativa navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como; sicurezza della navigazione, interventi a sostegno della flotta, delle costruzioni navali, della ricerca e dell'innovazione, nautica da diporto;
- 3.la direzione generale del trasporto aereo con compiti, in particolare, in materia di disciplina dell'aviazione civile, indirizzo, vigilanza e controllo sugli enti di settore, indirizzo e vigilanza in materia aeronautica, sicurezza aerea e aeroportuale e sulla qualità del trasporto aereo, amministrazione del demanio aeronautico civile, aeroporti e sistemi aeroportuali, interventi nel settore dell'aviazione civile a sostegno della mobilità;
- 4.la direzione generale del trasporto intermodale con compiti, in particolare, in materia di normativa nazionale ed internazionale sull'intermodalità, monitoraggio, controllo e statistiche sull'attività di trasporto intermodale di persone e cose, interoperabilità intermodale e normativa tecnica internazionale;
- 5.la direzione generale per gli affari generali e il personale con compiti, in particolare, in materia, di coordinamento del bilancio e delle proposte per la legge finanziaria, reclutamento e formazione del personale, trattamento giuridico ed economico del

personale, servizi comuni e servizi tecnici, acquisizione di beni e servizi, Cassa di previdenza ed assistenza, presidenza e segreteria del Consiglio di amministrazione;

6. la direzione generale per la programmazione e progetti internazionali, con compiti, in particolare, in materia di coordinamento e raccordo con i Ministeri e le Regioni in materia di pianificazione dei trasporti, della mobilità e della logistica, supporto alle politiche dei trasporti in sede internazionale e comunitaria, coordinamento con la programmazione economica nazionale in ambito CIPE.

A livello periferico le competenze del dipartimento sono esercitate dalle Capitanerie di porto, in particolare per quanto concerne le competenze della direzione generale dei porti e della direzione generale del trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

➤ **Il secondo dipartimento**, denominato “dipartimento per i trasporti terrestri e i servizi informativi” esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato elencati nelle lett. a), b), d), e), f) e g) dell’articolo 2 del d.P.C.M. 5 luglio 2006, e successive modificazioni, in particolare: programmazione, indirizzo, regolazione e vigilanza in materia di trasporto terrestre ed intermodale su terra; sicurezza del trasporto terrestre; trasporto pubblico locale; piani urbani della mobilità, trasporto su ferrovia; trasporto su strada: veicoli, conducenti, autotrasporto persone e cose; sistemi di trasporto a impianti fissi; trasporti esercitati in regime di concessione; rapporti con organismi nazionali ed internazionali e armonizzazione e coordinamento con l’Unione europea sulle materie di competenza; sicurezza e regolazione tecnica dei trasporti; coordinamento, direzione e controllo delle attività delle direzioni generali territoriali; gestione dei sistemi informativi; abilitazione all’espletamento delle funzioni di polizia stradale e per la vigilanza.

Il dipartimento è articolato in sei direzioni generali; rispetto alla precedente organizzazione del soppresso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (d.P.R. n. 184 del 2004), non si prevede l’istituzione di un Ufficio generale del dipartimento. Costituiscono uffici dirigenziali di livello generale:

1. la direzione generale per la motorizzazione con compiti, in particolare, in materia, di omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di veicoli, dispositivi ed unità tecniche indipendenti, disciplina amministrativa dei veicoli e dei conducenti, archivio nazionale veicoli e conducenti, Centro elaborazione dati motorizzazione, controlli periodici del parco circolante;
2. la direzione generale per la sicurezza stradale con compiti, in particolare, in materia, di adozione ed attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale e dei programmi operativi, prevenzione degli incidenti e sicurezza stradale, campagne informative e educative ed informazioni sulla viabilità;
3. la direzione generale per il trasporto stradale con compiti, in particolare, in materia, di trasporti nazionali ed internazionali di persone e cose, interventi finanziari nel settore e a favore dell’intermodalità, raccordo con la Consulta generale per l’autotrasporto e la logistica e con il Comitato Centrale dell’Albo;
4. la direzione generale per il trasporto ferroviario con compiti, in particolare, in materia, di servizi di trasporto ferroviario passeggeri a media e lunga percorrenza, contratti di servizio, servizi di trasporto merci per ferrovia, esercizio poteri dell’azionista FS, programmazione di settore, interoperabilità ferroviaria, vigilanza sulla sicurezza della circolazione ferroviaria ed inchieste sugli incidenti ferroviari.
5. la direzione generale per il trasporto pubblico locale con compiti, in particolare, in materia, di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, allocazione risorse per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e per le altre modalità di trasporto pubblico locale e relativo monitoraggio, gestione dei servizi locali non trasferiti, interventi per la mobilità dei pendolari e piani urbani della mobilità.
6. la direzione generale per i sistemi informativi con compiti, in particolare, in materia, di sviluppo dei sistemi e delle reti informatiche del Ministero, gestione e manutenzione dei

sistemi e dei servizi di informatica del Ministero, monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attività amministrativa, tecnica ed economica del Ministero.

1.2 Organizzazione periferica

Fin dalla sua costituzione l'amministrazione dei trasporti opera capillarmente sul territorio con 112 uffici che prestano servizio all'utenza per le attività inerenti, in particolare, la patente di guida, l'immatricolazione e revisione dei veicoli, collaudi e omologazione di veicoli, dispositivi ed unità tecniche, sicurezza dei trasporti ad impianti fissi ecc.

Tali attività, prima svolte direttamente dagli uffici provinciali della motorizzazione, sono state coordinate e lo sono attualmente dai nove uffici del settore trasporti dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti (istituiti con il decreto legislativo n. 152 del 2003).

La presente riorganizzazione prevede la riduzione da nove a cinque delle suddette articolazioni periferiche, con la nuova denominazione di "Direzioni generali territoriali" e conseguente riduzione dei posti funzioni, redistribuzione del personale addetto ad attività di supporto in funzioni di *line* e risparmi di spesa (si rinvia alla relazione tecnica). Le cinque direzioni generali territoriali operano alle dipendenze del Capo del dipartimento per i trasporti terrestri e i servizi informativi, al fine di assicurare l'esercizio uniforme su tutto il territorio nazionale delle competenze esercitate.

Pertanto la nuova organizzazione periferica del Ministero risulta la seguente:

- a) direzione generale territoriale del Nord-Ovest, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Piemonte - Valle d'Aosta, Lombardia - Liguria con sede in Milano;
- b) direzione generale territoriale del Nord-Est, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia-Giulia, Emilia - Romagna, con sede in Venezia;
- c) direzione generale territoriale del Centro-Nord, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Toscana - Umbria, Marche e Lazio con sede in Roma;
- d) direzione generale territoriale del Centro-Sud e Sardegna, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Campania - Abruzzo, Molise e Sardegna con sede in Napoli;
- e) direzione generale territoriale del Sud e Sicilia, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Puglia - Basilicata, Calabria e Sicilia con sede in Bari.

La dotazione organica

2. Dotazione organica personale dirigenziale.

2.1 Dotazione organica personale dirigenziale di prima fascia.

A seguito della soppressione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la dotazione organica degli uffici dirigenziali di livello generale del Ministero dei trasporti risulta costituita da n. 25 posizioni dirigenziali di prima fascia, rispetto ai 57 uffici di pari livello indicati nella tabella allegata al d.P.R. 2 luglio 2004, n. 184.

Infatti, in relazione alle competenze attribuite dal decreto-legge n. 181 del 2006 e dai provvedimenti di attuazione (d.P.C.M. 5 luglio 2006 e d.P.C.M. 5 aprile 2007) e tenuto conto degli accordi intercorsi tra vertici politici per una razionale ed equa ripartizione delle strutture trasversali, spettano al Ministero dei trasporti il posto di direttore dell'Ufficio generale presso il Servizio di controllo interno dell'ex Amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti e quello di direttore generale per i sistemi informativi e statistici, e al Ministero delle infrastrutture il posto di direttore generale del SIIT Lazio-Abruzzo-Sardegna e quello di direttore generale del personale.

Conseguentemente, la consistenza dell'organico dirigenziale di prima fascia risulta la seguente:

- 2 Capi dipartimento
- 1 direttore dell'Ufficio generale presso il Servizio di controllo interno

- 1 direttore generale per i sistemi informativi e statistici
 - 9 direttori generali
 - 9 responsabili dei settori trasporti degli ex S.I.I.T
 - 3 Incarichi di consulenza, studio e ricerca (art. 4, comma 2, del d.P.C.M. 5.7.2006).
- Totale 25 posizioni dirigenziali di prima fascia.

Applicando la riduzione del 10% degli uffici dirigenziali generali prevista dall'art. 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006, residuano n. 23 posizioni dirigenziali di prima fascia.

Pertanto, si è proceduto all'individuazione delle nuove posizioni dirigenziali di livello generale nel rispetto del contingente di cui sopra, come di seguito indicato:

- 2 Capi Dipartimento
- 12 Direttori generali
- 5 direttori generali delle direzioni generali territoriali
- 4 incarichi di consulenza, studio e ricerca

Totale 23 posizioni dirigenziali di prima fascia.

2.2 Dotazione organica personale dirigenziale di seconda fascia.

Analogamente si è proceduto per l'individuazione del contingente del personale dirigenziale di seconda fascia del Ministero dei trasporti.

La dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, fissata dal d.P.R. n. 184 del 2004 in 310 unità, è stata, infatti, determinata per questa Amministrazione in 142 unità come di seguito indicato:

- posizioni dirigenziali connesse all'esercizio delle competenze del Ministero individuate dai d.P.C.M. 5 luglio 2006 e d.P.C.M. 5 aprile 2007, incardinate nelle direzioni generali in cui sono articolati l'attuale dipartimento per i trasporti terrestri, il personale, gli affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, il dipartimento per il trasporto marittimo e aereo e i nove S.I.I.T., pari a 137 unità;
- ripartizione degli uffici dirigenziali non generali pari a 15, incardinati nelle direzioni generali per il personale e per i sistemi informativi e statistici, in misura del 60%, pari a 9 uffici, a questa Amministrazione e del 40%, pari a 6 uffici, al Ministero delle infrastrutture;
- in ragione delle competenze attribuite ai due dicasteri sono state aggiunte 2 strutture già incardinate nei Dipartimenti esistenti passate a questa Amministrazione e detratti 6 uffici dirigenziali non generali trasferiti al Ministero delle infrastrutture (dd.P.C.M. 5 luglio 2006 e 5 aprile 2007).

Totale 142 posizioni dirigenziali di seconda fascia

Applicando la riduzione del 5% degli uffici dirigenziali non generali prevista dall'art. 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006, residuano n. 135 posizioni dirigenziali di seconda fascia.

Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede all'individuazione, a livello centrale e periferico, dei predetti uffici dirigenziali di livello non generale e alla definizione dei relativi compiti.

3. Dotazione organica personale non dirigenziale.

Con riferimento al personale delle aree funzionali, la dotazione organica è stata definita tenendo conto:

- della pianta organica dell'ex Ministero dei trasporti e della navigazione;
- dell'accordo tra questa Amministrazione e il Ministero delle infrastrutture in ordine alla ripartizione del personale in servizio presso le direzioni trasversali (direzione generale del personale e direzione generale per i sistemi informativi e statistici) in ragione del 60% al dicastero dei trasporti e 40% al dicastero delle infrastrutture;
- del personale in servizio presso le strutture trasferite a questa Amministrazione e di quello transitato al Ministero delle infrastrutture, in conseguenza del riparto di competenze di cui ai dd.P.C.M. 5 luglio 2006 e 5 aprile 2007 e relativo accordo attuativo intervenuto tra le due amministrazioni.

Pertanto la dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dei trasporti è la seguente:

	dotazione organica Ministero infrastrutture e trasporti d.P.R. 184/04 e d.P.C.M.14.11.2005	dotazione organica Ministero trasporti d.P.C.M. 5.7.06 e d.P.C.M. 5.4.2007
pos. ec. C3	1008	586
pos. ec. C2	1872	1080
pos. ec. C1	1452	925
pos. ec. B3	3328	2346
pos. ec. B2	1845	1114
pos. ec. B1	732	342
pos. ec. A1	878	745
<i>Totale aree funzionali</i>	<i>11115</i>	<i>7138</i>

Si rinvia alla relazione tecnica allegata al regolamento per quanto concerne l'attuazione dell'articolo 1, comma 404, della legge finanziaria per il 2007 e l'indicazione delle economie di gestione.

Relazione tecnica e piano operativo di cui all'articolo 1, comma 407, lettere a) e b), della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296)

Con l'allegato schema di regolamento si provvede, in conformità a quanto prescritto dalla legge finanziaria 2007, agli interventi necessari al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero dei Trasporti, così come di seguito indicato.

Attuazione dell'art. 1, comma 404, lettera a)

L'unito schema di regolamento provvede alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale del Ministero dei Trasporti, procedendo alla riduzione in misura pari al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale, con eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti.

Tale riduzione, è applicata agli uffici così come risultanti per effetto dei vincoli di invarianza numerica e di spesa rispetto ai trasferimenti di strutture e uffici operati in relazione alla separazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti e della conseguente riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti. Con il regolamento in questione si provvede, pertanto, con riferimento ai posti funzione attribuiti al Ministero dei trasporti (come individuati sulla base del d.P.C.M. 5 luglio 2006, come modificato dal d.P.C.M. 5 aprile 2007), a ridurre di due unità i posti di livello dirigenziale generale e di sette unità i posti di funzione di livello dirigenziale non generale.

Per quanto concerne gli uffici dirigenziali di livello non generale si provvederà con decreto ministeriale di natura non regolamentare a definire gli stessi nel rispetto del numero massimo indicato nel presente provvedimento. Il perfezionamento di tale decreto è prevedibile entro i sessanta giorni successivi all'entrata in vigore del regolamento stesso, con il quale si otterrà un beneficio in ordine all'efficacia dell'organizzazione, ma non vi sarà effettiva riduzione di spesa oltre quella scaturente dalla citata riduzione dell'organico dirigenziale di seconda fascia.

La riduzione di spesa annua conseguente alla riduzione degli uffici dirigenziali di prima e seconda fascia è stata quantificata nei seguenti termini tenendo conto del costo lordissimo di una posizione dirigenziale generale e di una posizione dirigenziale non generale. A ciò si aggiunge un risparmio per spese di funzionamento ipoteticamente quantificato rapportando gli stanziamenti autorizzati dalla legge di bilancio 2007 all'incidenza pro-capite (utenze, pulizia, arredi, manutenzioni).

Nella tabella seguente è esposto il risparmio di spesa rinveniente dalla riduzione di 2 posizioni dirigenziali di prima fascia e di 7 posizioni dirigenziali di seconda fascia:

Descrizione della spesa	Spesa pro-capite	Risparmio di spesa complessivo a seguito della eliminazione di posizioni dirigenziali	Note
costo lordissimo 1 posizione dirigenziale di I fascia (fascia E)	181.123,74	362.247,48	posizioni dirigenziali di I fascia da ridurre: 25 - 23 = 2 (10% posizioni dirigenziali di I fascia)
costo lordissimo 1 posizione dirigenziale di II fascia	89.642,21	627.495,47	posizioni dirigenziali di II fascia da ridurre: 142 - 135 = 7 (5% posizioni dirigenziali di II fascia)
Spese di funzionamento permanenti connesse alla presenza in servizio di 2 dirigenti di I fascia e 7 dirigenti di II fascia calcolate sul bilancio 2007	678,16	6.103,44	
TOTALE RISPARMI DI SPESA ANNUI		995.846,39	
Spese di funzionamento da sostenere una-tantum per arredare gli uffici di 9 dirigenti	11.500,00	103.500,00	

* Il risparmio di spesa per i posti funzione di prima fascia è stato calcolato sulla fascia E in quanto i posti funzione che vengono eliminati sono attualmente di fascia E.

** Il risparmio di spesa per posti funzione di seconda fascia è soltanto potenziale in quanto le posizioni risultano ad oggi vacanti.

RIEPILOGO ECONOMIE DI GESTIONE DERIVANTI DAL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI			
Art. 1 legge finanziaria 2007	2007	2008	2009
Comma 404, lettera a)	-	- 995.846,39	- 1.099.346,39
			(Nota 1)
Comma 404, lettera c)	-	- 30.000,00	- 30.000,00
			(Nota 2)
(Nota 1): Comprende, oltre i risparmi strutturali, una quota di spesa una-tantum relativa all'arredo degli uffici dirigenziali (Nota 2): trattasi di spese di funzionamento uffici periferici (i risparmi relativi alle spese per retribuzioni responsabili uffici periferici sono inseriti nella lettera a))			

Per la dirigenza di prima fascia il risparmio ha effetti reali in quanto per effetto della previsione della legge finanziaria 2007 non verranno conferiti gli incarichi di due posizioni dirigenziali.

Per quanto riguarda la dirigenza di seconda fascia il risparmio di spesa non avrà effetti immediati in quanto i posti in questione risultano ad oggi vacanti. Pertanto, la riduzione delle posizioni dirigenziali di seconda fascia non comporterà un'effettiva riduzione delle erogazioni nel triennio bensì eviterà che si determini un aumento di spesa.

Nonostante il taglio delle dotazioni organiche, risulteranno ancora posizioni vacanti la cui misura non è al momento precisamente quantificabile. La precisa quantificazione sarà possibile non appena saranno completate le procedure, in prima applicazione, per il conferimento degli incarichi ai dirigenti di seconda fascia in forza all'ex Ministero delle infrastrutture e trasporti.

In prima ipotesi è ragionevolmente sostenibile che sarà garantita la possibilità, nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni – così come previsto dalla medesima lettera a) del comma richiamato – della immissione, nel quinquennio 2007/2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30/3/2001, n° 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10% degli uffici dirigenziali.

Quanto alle duplicazioni organizzative si evidenzia che le strutture di natura trasversale sono serventi per tutto il Ministero e non sono presenti duplicazioni organizzative.

Attuazione dell'art. 1, comma 404, lettera b)

Con il regolamento che si propone si provvederà a dare continuità alle scelte organizzative volte alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica.

Già con il d.P.R. n. 184 del 2004, regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che derivava dalla fusione di più Ministeri, ciascuno con una propria direzione generale destinata alla gestione del personale e dei servizi, si era provveduto, nell'ambito di una organizzazione di tipo dipartimentale, a concentrare le attività di acquisto di beni e servizi e di gestione del personale nella Direzione generale per il personale, il bilancio ed i servizi generali e nella Direzione generale per i sistemi informativi e statistici. Tali Direzioni generali, pur costituite all'interno di uno dei Dipartimenti, operavano anche per conto e nell'interesse degli altri Dipartimenti, avvalendosi di tutti gli strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica implementati. Tale problematica è riproposta nel nuovo assetto ed è affrontata con la stessa logica. In tale logica le attuali strutture deputate alla gestione degli affari generali e dell'informatica sono state ripartite - in funzione del totale del personale dedicato alle funzioni di *line* dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti - per il 60% al Ministero dei trasporti e per il 40% al Ministero delle infrastrutture.

Attuazione dell'art. 1, comma 404, lettera c)

Fin dalla sua costituzione il Ministero dei trasporti, opera capillarmente sul territorio con 112 uffici che prestano servizi ad un'utenza indifferenziata quale quella che si reca agli uffici della motorizzazione per richiedere la patente di guida, la revisione dei veicoli, l'immatricolazione etc. ed ad un'utenza specialistica che si reca agli uffici per collaudi, omologazione dei veicoli, dispositivi ed unità tecniche, nonché con uffici che attengono a compiti di sicurezza dei trasporti ad impianti fissi.

La natura dei servizi offerti all'utenza richiede da un lato la presenza di un coordinamento unitario per assicurare uno standard uniforme di servizi, un livello di sicurezza stradale e ferroviaria omogeneo e la parità di trattamento di tutti i cittadini sul territorio

nazionale. Dall'altro lato richiede la presenza diffusa sul territorio che, considerato il ventaglio delle prestazioni ed il bacino di utenza, trova la sua dimensione ottimale in termini di efficienza ed efficacia a livello provinciale.

In proposito, si deve tener presente che si è nel tempo attuato un progressivo aumento dell'informatizzazione delle procedure, teso a migliorare l'efficienza operativa; semplificare i processi per migliorare le prestazioni istituzionali; ridurre oneri e costi; aumentare la tempestività della risposta a vantaggio dell'utenza singola e delle imprese; elevare il livello della qualità dei servizi resi all'utenza; rendere più incisiva l'azione per il miglioramento della sicurezza stradale. Ciò ha ulteriormente enfatizzato la particolare fattispecie dei processi che interessano l'intero settore.

Infatti, questi sono sostanzialmente processi unitari che nascono e si concludono presso il Dipartimento trasporti terrestri e i servizi informativi, mediante le funzioni del Centro Elaborazione Dati, mentre l'attività degli uffici decentrati rappresenta una imprescindibile fase operativa di interfacciamento con l'utenza. Si citano, ad esempio, l'esame di teoria informatizzato, le immatricolazioni, il rilascio dei duplicati per la patente, la conferma di validità etc..

Pertanto, le funzioni degli uffici costitutivi degli ex S.I.I.T., settore trasporti, sono strettamente correlate con l'attività svolta a livello centrale dal Dipartimento per i trasporti terrestri e non si risolvono in processi autoconsistenti delimitati nell'ambito di ciascun S.I.I.T..

L'assetto organizzativo introdotto dal decreto legislativo n. 152 del 2003 ha istituito 9 servizi integrati infrastrutture e trasporti - settore trasporti - nell'ambito del previgente assetto organizzativo periferico del Dipartimento. Tale articolazione è risultata funzionale ai fini di un coordinamento efficace sul territorio.

Tuttavia per adempiere al disposto della legge finanziaria 2007 si è provveduto a ridurre il numero delle Direzioni generali sul territorio da 9 a 5. Ciò comporterà anche una corrispondente riduzione degli uffici dirigenziali di seconda fascia per il coordinamento degli uffici territoriali non dirigenziali.

La riduzione di tali uffici comporterà una redistribuzione del personale oggi impegnato in funzioni di supporto su servizi di *line* notoriamente sotto organico, anche in funzione di tutta una serie di nuove incombenze (patentino per i ciclomotori, patente a punti, controlli su strada dei mezzi pesanti, ecc.) cui non è seguito un corrispondente aumento di personale. Comporterà anche una, seppur minima, riduzione di spese di funzionamento (vedi tabella seguente).

Situazione preesistente DPR 184/2004	Effetti del presente regolamento di organizzazione	Differenza
Direzioni generali Servizi integrati infrastrutture e trasporti SIIT - settore Trasporti. 9	Direzioni generali territoriali 5	-4
Uffici di Coordinamento per le sedi non dirigenziali 9	Uffici di Coordinamento per le sedi non dirigenziali 5	-4
Personale utilizzato in funzione di supporto al Direttore Generale ed al Direttore dell'Ufficio di coordinamento circa 20 unità	Utilizzo del personale in funzione di supporto per attività di line presso gli UMC in sofferenza di personale	-20

Attrezzature d'ufficio per Segreteria del Direttore Generale e del Direttore dell'Ufficio di Coordinamento circa 30.000 euro	Risparmi di spesa	- 30.000 Euro
---	-------------------	----------------------

✚ **Attuazione dell'art. 1, comma 404, lettera d)**

Con riferimento alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo, si osserva che l'obiettivo del risparmio di spesa da realizzare con il presente regolamento è stato raggiunto con la riduzione degli uffici dirigenziali generali e non generali, pertanto, non è stato possibile procedere ad ulteriori interventi di riduzione di altre articolazioni dell'amministrazione.

✚ **Attuazione dell'art. 1, comma 404, lettera e)**

In relazione alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione, già oggetto di riordino in attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 4.7.2006, n° 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4.8.2006, n° 248, si ripetono le osservazioni formulate con riferimento alla lettera d).

Pertanto non possono essere presi in considerazione ulteriori risparmi di spesa in questa sede.

✚ **Attuazione dell'art. 1, comma 404, lettera f)**

Le risorse umane complessivamente utilizzate per svolgere le funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilità) per il Ministero dei trasporti, alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007, erano pari al 12,50% delle risorse umane complessivamente utilizzate dall'Amministrazione, ivi compresi i dirigenti.

Infatti, a fronte di 6.429 unità di personale presenti al 31/12/2006, erano utilizzate per le attività di supporto 803 unità di personale.

I dirigenti impegnati nello svolgimento delle predette attività, visto il particolare momento organizzativo che vede i medesimi dirigenti svolgere le funzioni sia al servizio del Ministero dei trasporti sia del Ministero delle infrastrutture (gestione delle risorse umane, sistemi informativi e servizi manutentivi e logistici), sono calcolati al 50 %, come evidenziato nelle tabella sottostante.

Il personale delle aree impegnato in funzioni di supporto, è stato individuato prendendo in considerazione:

Per quanto riguarda gli uffici della Sede Centrale:

- il 60% del personale in servizio presso la Direzione generale personale, bilancio e servizi generali e la Direzione generale sistemi informativi e statistici come da accordi con il Ministero delle infrastrutture;
- a ciò sono stati aggiunti - tra coloro che sono in servizio nelle altre Direzioni generali - i dipendenti assegnati ad Unità organizzative che, oltre a funzioni di *line*, svolgono anche funzioni che possono essere considerate di supporto agli uffici di livello dirigenziale generale. Il dato, pertanto, è sicuramente sovrastimato.

Per quanto riguarda gli uffici territoriali:

Nelle Capitanerie di porto le attività di supporto vengono svolte prevalentemente da personale appartenente al Corpo delle capitanerie (quindi non appartenente ai ruoli di questo Ministero). Per quanto riguarda il personale civile dei ruoli di questo Ministero in servizio presso le Capitanerie (663), alle funzioni di gestione del personale sono preposti su tutto il territorio nazionale 30 dipendenti, prevalentemente assegnati a quelle Capitanerie di porto che svolgono anche la funzione di Direzioni marittime.

Negli uffici della Motorizzazione civile (presso i quali operano in totale 4095 dipendenti), il personale svolge quasi esclusivamente funzioni di *line*. Le funzioni di supporto sono svolte prevalentemente dalle Direzioni generali territoriali (ex S.I.I.T.). Pertanto, anche in tale caso l'attività di supporto è largamente sovrastimata.

Tutto ciò premesso, il numero di personale, compreso quello dirigenziale, impegnato in attività di supporto – secondo la tabella sottostante – è inferiore al 15% previsto dalla legge finanziaria ed ammonta a circa 803 unità corrispondenti al 12,50% del totale del personale ministeriale.

PERSONALE UTILIZZATO PER FUNZIONI DI SUPPORTO

(articolo 1, comma 404 lettera f – legge finanziaria per il 2007)

<i>Personale Dirigenziale</i>	
Dirigenti di 1° fascia	1
Dirigenti di 2° fascia	14
<i>Personale appartenente alle Aree</i>	
GABINETTO TRASPORTI	4
DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI, PERSONALE, AFFARI GENERALI E PLANIFICAZIONE	
Dir.Gen. Personale, Bilancio e Servizi Generali	394
Dir.Gen. Sistemi Informativi e Statistici	79
Dir.Gen. Motorizzazione	3
Dir.Gen. Trasporto Ferroviario	17
Dir.Gen. Autotrasporto	6
Dir.Gen. Trasporti Impianti Fissi	7
Ufficio Generale del Dipartimento	8
Uffici di Staff del Capo Dipartimento	32
DIPARTIMENTO NAVIGAZIONE MARITTIMA E AEREA	
Dir.Gen. Navigazione Aerea	8
Dir.Gen. Navigazione Marittima	12
Dir.Gen. Infrastrutture per la Navigazione	3
Ufficio Generale del Dipartimento	4
Uffici di Staff del Capo Dipartimento	18
DIREZIONI GENERALI TERRITORIALI – Nucleo organizzativo di supporto	50
112 UFFICI TERRITORIALI MOTORIZZAZIONE (UP, CPA, USTIF)	112
53 CAPITANERIE DI PORTO (di cui 14 con funzione di Direzione Marittima)	30
TOTALE IMPEGNATI IN FUNZIONI DI SUPPORTO (Dirigenti+Aree)	803
Totale personale in servizio negli uffici del Ministero Trasporti e relativa percentuale di personale addetto a funzioni di supporto (limite max. 15%)	6.429 12,5 %

N.B. = I dati in questione riguardano tutto il personale (anche Dirigenziale) in servizio alla data del 1.2.2007. Sono stati presi in esame tutti i dipendenti del ruolo Ministero Trasporti ed anche i dipendenti di altre PP.AA. comandati presso questo Ministero.

La modifica dell'organizzazione territoriale, che vede la riduzione delle posizioni dirigenziali generali da 9 a 5, comporterà una ulteriore contrazione di personale impegnato in funzioni di supporto (Segreterie, ecc.) che potrà essere, attese le gravi carenze di personale, ridistribuito sulle funzioni di *line*.

Altri organismi operanti all'interno del Ministero

Operano all'interno del Ministero due organismi: il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, la struttura di missione e l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, che non comportano nuovi o maggiori oneri.

Infatti, il Nucleo istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, utilizza le risorse finanziarie individuate dalla predetta legge n. 144/99 e di cui all'articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001).

La struttura tecnica di missione per il piano generale della mobilità, qualora attivata con decreto del Ministro e per un periodo massimo di tre anni, opera per le finalità e utilizzando i fondi stanziati, per la prima volta, per la specifica esigenza dell'adozione del piano medesimo dall'articolo 1, comma 921, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) per un ammontare di 10 milioni di euro.

L'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n.184, era già presente nella organizzazione del soppresso Ministero delle infrastrutture e trasporti.

L'ufficio svolge i compiti di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria, con particolare riferimento alla vigilanza sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario ed alla risoluzione del relativo contenzioso.

All'ufficio e' preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, allo scopo utilizzando anche uno dei quattro incarichi di livello dirigenziale generale conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

PIANO OPERATIVO ANALITICO

DEGLI OBIETTIVI E DELLE AZIONI DA PORRE IN ESSERE

La struttura organizzativa disegnata dall'emanando regolamento non necessita di ulteriori azioni attuative, articolate nel tempo, in quanto è di immediata operatività.

Non sono richieste, infatti, ulteriori determinazioni da porre in essere nell'arco dei 18 mesi previsti dalla norma, ad eccezione dell'emanazione del provvedimento ministeriale di istituzione degli Uffici di secondo livello da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Lo schema di regolamento di organizzazione del Ministero dei trasporti non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, bensì determina riduzioni di spesa che vengono illustrate nella presente relazione tecnico-finanziaria e nella relazione tecnico-operativa.

In particolare, il regolamento prevede la riduzione degli organici dei dirigenti di prima fascia e di seconda fascia, in misura, rispettivamente, del 10 % e del 5%. La prima riduzione è operata direttamente dal regolamento stesso in termini di riduzione dei posti di livello dirigenziale generale procedendo, altresì, anche alla loro individuazione; invece la seconda riduzione è operata dal regolamento solo in termini quantitativi complessivi, poiché l'individuazione degli uffici e delle relative competenze è rimessa al successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare. Al riguardo si rinvia alle allegate **Tabella 1** e **Tabella 2**.

Occorre innanzi tutto ricordare che il soppresso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, organizzato inizialmente con il d.P.R. n. 177 del 2001 e successivamente riorganizzato con il d.P.R. n. 184 del 2004, era articolato in quattro dipartimenti, di cui due con competenze in materia di infrastrutture e due con competenze in materia di trasporti e navigazione. Tale struttura è stata portata ad attuazione da ultimo con il d.M. n. 321 del 2005 e, pertanto, i suddetti dipartimenti nel maggio 2006 erano già pienamente operativi.

Con la soppressione del citato Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del decreto legge n. 181 del 2006, convertito nella legge n. 233/2006 e dei dd.P.C.M. 5.7.2006 e 5 aprile 2007, sono stati assegnati al Ministero delle infrastrutture il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio ed il Dipartimento per le infrastrutture stradali; sono stati invece assegnati al Ministero dei trasporti il Dipartimento per i trasporti terrestri ed il Dipartimento per la navigazione marittima e aerea.

Poiché la soppressione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la divisione delle relative competenze e degli uffici dirigenziali si riverbera unicamente sui due nuovi Ministeri sopra citati senza interessare alcuna altra struttura amministrativa, deve ritenersi che le risorse finanziarie a suo tempo destinate per il Settore trasporti siano tuttora pienamente utilizzabili e che unicamente ad esse sia necessario fare riferimento ai fini della invarianza di spesa.

Pertanto, la struttura che si propone per il Ministero dei trasporti si basa anch'essa su due Dipartimenti, dei quali uno relativo alla materia del trasporto stradale e ferroviario e l'altro relativo alla materia del trasporto marittimo e aereo.

Per quanto riguarda l'articolazione in Direzioni generali o uffici ad esse equiparati, il soppresso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si articolava in 16 Direzioni generali e in 4 Uffici generali incardinati nei quattro Dipartimenti.

La presente proposta di regolamento individua 12 Direzioni generali centrali e 5 direzioni generali territoriali.

Quanto ai posti di funzione di studio e ricerca di livello dirigenziale generale questi sono determinati in numero di quattro.

Tutto ciò premesso, nella Tabella 1 è chiaramente visibile la riconducibilità dei posti dirigenziali al precedente assetto organizzativo unificato ed è inoltre fornita dimostrazione delle necessarie riduzioni di spesa del 5% e del 10% previste dalla Legge finanziaria per il 2007.

Più in generale, la Tabella 2 individua la nuova dotazione organica del Ministero dei trasporti sia per le fasce dirigenziali sia per le aree funzionali. In essa, come per la Tabella 1, è fatto riferimento al precedente assetto organizzativo unificato. In particolare, partendo dalla dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, risultano le due “quota parte” di tale dotazione organica da imputare, una al Ministero delle infrastrutture e l'altra al Ministero dei trasporti. E' evidente che le due “quota parte” sommate insieme riproducono, per quanto concerne le aree, la dotazione organica unificata del Ministero infrastrutture e trasporti; per quanto riguarda le fasce dirigenziali, si è provveduto, invece, alla riduzione prevista dalla legge finanziaria.

L'individuazione della “quota parte” relativa a ciascun Ministero trae origine dagli spostamenti di funzioni e personale che hanno avuto luogo subito dopo il 2001 in sede di costituzione del M.I.T. ed anche dagli ulteriori spostamenti di funzioni e personale in corso di attuazione a seguito del decreto-legge n. 181 del 2006 (e relativa legge di conversione).

Più precisamente si è tenuto conto del trasferimento di funzioni e di personale dal Settore infrastrutture al Settore trasporti relativo alla quasi totalità delle seguenti materie:

- * Ispettorato circolazione e traffico;
- * Opere Marittime;
- * Programmazione dei trasporti.

Si è, inoltre, tenuto conto del trasferimento di funzioni e di personale dal Settore trasporti al Settore infrastrutture di singole materie relative a:

- * infrastrutture portuali ed aeroportuali;
- * programmazione degli investimenti in materia di trasporti ad impianti fissi, interporti, sistemi di trasporto rapido di massa;
- * concessione, contratto di programma e attività ispettive relative al gestore del trasporto ferroviario.

Pertanto, la Tabella 2 riflette la ripartizione di funzioni tra le due organizzazioni ex decreto-legge n. 181 del 2006 e relativa legge di conversione, così come puntualmente individuata dal d.P.C.M. del 5 aprile 2007 di modifica del d.P.C.M. del 5.7.2006.

Infine nella **Tabella 3** è stato fatto un raffronto tra la dotazione organica che viene proposta ed il totale del personale effettivamente in servizio.

Al riguardo occorre precisare che, pur essendo stati determinati, per ogni posizione economica, i contingenti di personale da ripartire tra i due Ministeri - determinazione effettuata non solo con i dd.P.C.M. 5.7.2006 e 5.4.2007 ma anche con apposito protocollo d'intesa sottoscritto dai vertici delle due strutture ministeriali - rimangono da individuare nominalmente i dipendenti che transiteranno da un Ministero all'altro, in virtù del principio generale secondo il quale il dipendente seguirà la funzione trasferita. In ragione di ciò potrà verificarsi che personale appartenente all'ex ruolo lavori pubblici transiterà nel Ministero dei trasporti, così come personale appartenente all'ex ruolo trasporti e navigazione transiterà al Ministero delle infrastrutture.

L'interscambio tra i due flussi sarà pari a:

- * 36 unità di personale dal Ministero dei trasporti al Ministero delle infrastrutture (relativamente alle funzioni in materia di infrastrutture portuali ed aeroportuali, programmazione degli

investimenti in materia di trasporti ad impianti fissi, interporti, sistemi di trasporto rapido di massa, concessione, contratto di programma e attività ispettive relative al gestore del trasporto ferroviario).
* 14 unità di personale dal Ministero delle infrastrutture al Ministero dei trasporti (relativamente alle funzioni in materia di programmazione dei trasporti).

Pertanto, in ragione dell'esiguo scarto numerico tra i due flussi, il totale dei presenti imputato al Ministero dei trasporti nella Tabella 3 è stato calcolato prendendo in esame i dipendenti che appartengono ai ruoli trasporti e navigazione (più precisamente i dipendenti appartenenti agli ex ruoli Motorizzazione civile, Marina mercantile ed Aviazione civile).

Dal raffronto emerge chiaramente l'ampia situazione di sotto organico presente in ogni posizione economica. Il presente dato appare assolutamente indicativo tenendo conto che il rapporto tra personale in uscita (36) e personale in entrata (14) - per il Ministero dei trasporti - al termine del processo di "spacchettamento" causerà la diminuzione di 12 unità di personale.

Con lo stesso criterio è stata compilata la tabella relativa all'individuazione (numerica e percentuale) del personale impegnato in funzioni di supporto (vedi Tabella limite del 15% della relazione tecnica e piano operativo).

Pertanto, la Tabella 3 evidenzia il rispetto delle disposizioni che impongono di non ripartire le dotazioni organiche fra le varie posizioni economiche in modo da determinare artificiose vacanze in alcune qualifiche a fronte di posizioni soprannumerarie in altri livelli. Siamo in presenza, al contrario, di una situazione nella quale, anche per effetto delle ricorrenti disposizioni sul blocco delle assunzioni, il personale presente in ogni posizione economica è ormai significativamente inferiore agli organici previsti, determinando situazioni di criticità in taluni uffici territoriali.

Allo stesso modo, nella Tabella Limite del 15%, si evidenzia l'assoluto rispetto della disposizione che prevedono tale percentuale come limite massimo del personale impegnato in funzioni di supporto.

Ministero dei trasporti - dotazione organica personale dirigenziale

Tabella 1

	dotazione organica Ministero trasporti e navigazione	dotazione organica Ministero infrastrutture e trasporti d.P.R. 184/04 e d.P.C.M. 14.11.2005	dotazione organica Ministero trasporti d.P.C.M. 5.7.06 e d.P.C.M. 5 aprile 2007	riduzione legge finanziaria 2007
dirigenti 1^ fascia	16	57	25	23 (-10%=-2)
dirigenti 2^ fascia	144	310	142	135 (-5%=-7)
totale area dirigenziale	160	367	167	158

Ministero dei trasporti - dotazione organica

Tabella 2

	dotazione organica Ministero trasporti e navigazione	dotazione organica Ministero infrastrutture e trasporti d.P.R. 184/04 e d.P.C.M. 14.11.2005	dotazione organica Ministero trasporti d.P.C.M. 5.7.06 e d.P.C.M. 5 aprile 2007	riduzione legge finanziaria 2007
dirigenti 1^ fascia	16	57	25	23 (-10%=-2)
dirigenti 2^ fascia	144	310	142	135 (-5%=-7)
totale area dirigenziale	160	367	167	158
pos. ec. C3	587	1008	586	586
pos. ec. C2	1089	1872	1080	1080
pos. ec. C1	907	1452	925	925
pos. ec. B3	2338	3328	2346	2346
pos. ec. B2	1092	1845	1114	1114
pos. ec. B1	331	732	342	342
pos. ec. A1	738	878	745	745
totale aree funzionali	7082	11115	7138	7138
totale generale	7242	11482	7305	7296 (-9 unità)

Tabella 3

Personale in servizio presso l'attuale Ministero dei Trasporti anche per dimostrazione assenza di soprannumerari rispetto alla dotazione organica												
Posizioni economiche	Dirigenziali			Area C			Area B			Area A	Totale Aree	Totale Generale
	1° fascia	2° fascia	totale	C3	C2	C1	B3	B2	B1	A1		
Dotazione organica del Ministero dei Trasporti	23	135	158	586	1080	925	2346	1114	342	745	7138	7296
Presenti al 31.12.2006	23	108	131	510	1049	511	2240	967	295	726	6298	6429

Situazione al 31.12.2006. Sono stati presi in esame: * i Dirigenti in effettivo servizio in uffici del Ministero dei Trasporti; * il personale delle aree appartenente ai ruoli riconducibili al Settore Trasporti dell'ex M.I.T.T. (ruolo Motorizzazione Civile + ruolo Marina Mercantile + ruolo Aviazione Civile); sono stati altresì ricompresi i dipendenti di altre PP.AA. comandati presso questo Ministero dei Trasporti. Pertanto, volendo calcolare il solo personale appartenente al Ministero dei Trasporti, occorre sottrarre dal Totale Aree e dal Totale Generale n.90 dipendenti di altre PP.AA. in comando presso questo Ministero dei Trasporti.

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, n. 950;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e in particolare l'articolo 1 in materia di attribuzioni del C.I.P.E.;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in materia di controllo interno;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, di attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in particolare, l'articolo 16, comma 4 e seguenti, con il quale è stato istituito l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, e in particolare l'articolo 1, comma 5, che istituisce il Ministero dei trasporti, trasferendo ad esso le funzioni attribuite dall'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006 e 5 aprile 2007, con i quali è stata data attuazione al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali";

VISTO l'articolo 1, comma 1, della citata legge 17 maggio 1999, n. 144, col quale, al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, è stata prevista la costituzione presso le amministrazioni centrali e regionali di propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (Nucleo);

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 con la quale sono state indicate le caratteristiche organizzative dei nuclei di valutazione e verifica;

VISTO il Protocollo di intesa sui Nuclei, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 Febbraio 2000;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2001 recante "Indirizzi operativi per la costituzione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsti dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in vista del riparto delle risorse previste dal comma 10, dell'articolo 145, della legge finanziaria per il 2001";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del _____;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Emana

il seguente regolamento

CAPO I

ART. 1

(Competenze e organizzazione del Ministero)

1. Il Ministero dei trasporti, di seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
2. In particolare, al Ministero dei trasporti sono attribuite, tenuto conto delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di:
 - a) piano generale della mobilità, dei trasporti e della logistica; piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani della mobilità;
 - b) concerto, per quanto di competenza, sugli atti di programmazione degli interventi del Ministero delle infrastrutture, ivi compresi i piani di sviluppo infrastrutturale delle strade di competenza dell'ANAS ed il contratto di programma per la realizzazione delle infrastrutture ferroviarie nazionali;
 - c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e vigilanza sugli enti di settore;
 - d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri; trasporto pubblico locale ivi compreso il trasporto rapido di massa, con esclusione degli interventi di cui al programma infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443: valutazione degli interventi, assegnazione ed erogazione delle relative risorse;
 - e) sicurezza e regolazione tecnica concernenti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di trasporti e servizi della mobilità, ivi compresa la intermodalità;
 - f) integrazione modale tra i servizi di trasporto e filiere logistiche;
 - g) monitoraggio, controllo e vigilanza in materia di mobilità e nelle aree di cui al presente articolo, nonché vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e da contratti di programma o di servizio, limitatamente ai compiti e alle funzioni spettanti allo Stato ai sensi del presente articolo;
3. Nell'ambito del Ministero operano gli organismi collegiali di individuati, ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, con il d.P.R. 14 maggio 2007, n. 93 e dalle altre disposizioni vigenti.

ART. 2

(Organizzazione centrale e periferica)

1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato, a livello centrale, in dodici direzioni generali incardinate in due dipartimenti, come di seguito indicato:
 - a. Dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, intermodale e per gli affari generali e il personale

b. Dipartimento per i trasporti terrestri e i servizi informativi

2. Sono, inoltre, conferiti nel quadro della dotazione organica di cui alla allegata tabella "A", quattro incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui tre con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca e uno anche con funzioni di responsabile dell'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari.
3. Costituiscono articolazioni del Ministero cinque direzioni generali territoriali, dipendenti dal Capo del dipartimento per i trasporti terrestri e i servizi informativi.
4. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto dipende dal Ministro ed esercita i compiti rientranti nelle attribuzioni del Ministero, di cui al successivo articolo 7, sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro.

CAPO II

Attribuzioni dei dipartimenti

ART. 3

(Competenze dei dipartimenti)

1. I dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, secondo la seguente ripartizione:
 - a) dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, intermodale e per gli affari generali e il personale - indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione, trasporto marittimo e trasporto intermodale; vigilanza sui porti; demanio marittimo; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; sicurezza della navigazione; aviazione civile e vigilanza sugli enti di settore; rapporti internazionali e con organismi nazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di navigazione e trasporto marittimo ed aereo; personale e affari generali.
 - b) dipartimento per i trasporti terrestri e i servizi informativi - programmazione, indirizzo, regolazione e vigilanza in materia di trasporto terrestre ed intermodale su terra; sicurezza del trasporto terrestre; trasporto pubblico locale; piani urbani della mobilità, trasporto su ferrovia; trasporto su strada; veicoli, conducenti, autotrasporto persone e cose; sistemi di trasporto a impianti fissi; trasporti esercitati in regime di concessione; rapporti con organismi nazionali ed internazionali e armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea sulle materie di competenza; sicurezza e regolazione tecnica dei trasporti; coordinamento, direzione e controllo delle attività delle direzioni generali territoriali; gestione dei sistemi informativi; formazione e abilitazioni specialistiche del personale.
2. I dipartimenti costituiscono centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. I Capi dei dipartimenti operano in raccordo e sulla base delle direttive emanate dal Ministro, in particolare con riferimento alla gestione delle risorse umane e dei sistemi informativi. Formulano, per le questioni interdipartimentali o comuni, proposte congiunte al Ministro per l'emanazione di indirizzi e direttive. La direzione generale per gli affari generali e il personale e la direzione generale per i sistemi informativi operano al servizio dei due dipartimenti.
3. In attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale o posti funzione è determinato in 23 e il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale o posti funzione è determinato in 135. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede all'individuazione, a livello centrale e periferico, dei predetti uffici dirigenziali di livello non generale e alla definizione dei relativi compiti.

CAPO III
ART. 4
(Altri organismi ed istituzioni)

1. Operano nell'ambito del Ministero:

- a) il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Il Nucleo svolge le funzioni di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, utilizzando le risorse finanziarie individuate dalla predetta legge n. 144/99. Con successivo decreto ministeriale sono definiti l'organizzazione, i compiti ed i compensi dei componenti del Nucleo, da nominarsi nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il Ministro può nominare il coordinatore del nucleo fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguata alle funzioni da svolgere avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate;
- b) La struttura tecnica di missione per il piano generale della mobilità, costituita nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, qualora attivata con decreto del Ministro, opera per le finalità e utilizzando le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 921, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; ha il compito di fornire al Ministro il necessario supporto tecnico scientifico e organizzativo alla elaborazione e realizzazione del piano generale per la mobilità. La struttura svolge la propria attività per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il Ministro può nominare, con proprio decreto, il coordinatore della struttura tecnica di missione fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguata alle funzioni da svolgere avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate. Alle spese di funzionamento della struttura, ivi comprese quelle relative alla figura del coordinatore, si provvede utilizzando le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 921, della legge n. 296 del 2006 ;
- c) L'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari svolge i compiti di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria, con particolare riferimento alla vigilanza sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario ed alla risoluzione del relativo contenzioso. All'ufficio e' preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai sensi del comma 6 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della repubblica n. 184 del 2004.

CAPO IV
Articolazione dei dipartimenti
ART. 5

(Dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, intermodale e per gli affari generali e il personale)

1. Il dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, intermodale e per gli affari generali e il personale è così articolato:
 - a) direzione generale dei porti
 - b) direzione generale del trasporto marittimo, lacuale e fluviale
 - c) direzione generale del trasporto aereo
 - d) direzione generale del trasporto intermodale
 - e) direzione generale per gli affari generali e il personale
 - f) direzione generale per la programmazione e progetti internazionali
2. La direzione generale dei porti svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
 - a) indirizzo, vigilanza e controllo sulle autorità portuali;

- b) regolazione e vigilanza delle attività e servizi portuali e del lavoro nei porti;
 - c) disciplina generale dei porti;
 - d) amministrazione del demanio marittimo e Sistema informativo del demanio marittimo;
 - e) sistema idroviario padano-veneto;
 - f) concertazione con il Ministero delle infrastrutture sulla programmazione delle opere infrastrutturali portuali.
3. La direzione generale del trasporto marittimo, lacuale e fluviale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
- a) disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale della navigazione marittima;
 - b) promozione della navigazione a corto raggio e delle autostrade del mare;
 - c) regime amministrativo della nave;
 - d) servizi sovvenzionati di collegamento marittimo con le isole e rapporti istituzionali con la Gestione governativa navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;
 - e) sicurezza della navigazione, controllo e vigilanza sulle attività autorizzate ed affidate agli organismi di classificazione e certificazione ed agli enti di formazione ed addestramento del personale marittimo;
 - f) interventi a sostegno della flotta, delle costruzioni navali, della ricerca e dell'innovazione;
 - g) vigilanza sugli enti di settore e sull'Insean;
 - h) nautica da diporto;
 - i) personale marittimo.
4. La direzione generale del trasporto aereo svolge le funzioni di competenza del Ministero negli ambiti di attività che seguono, ferme restando le funzioni attribuite all'Ente nazionale aviazione civile dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250:
- a) disciplina dell'aviazione civile, normativa di settore comunitaria e accordi internazionali;
 - b) indirizzo, vigilanza e controllo sugli enti di settore;
 - c) contratti di programma e di servizio con gli enti vigilati;
 - d) indirizzo e vigilanza in materia aeronautica, sicurezza aerea e aeroportuale e sulla qualità del trasporto aereo;
 - e) amministrazione del demanio aeronautico civile;
 - f) aeroporti e sistemi aeroportuali, valutazione dei piani d'investimento e concertazione sulle opere infrastrutturali;
 - g) analisi del mercato dell'aviazione civile, tutela della concorrenza e dinamiche tariffarie;
 - h) interventi nel settore dell'aviazione civile a sostegno della mobilità;
 - i) gestione dello spazio aereo nazionale; aspetti tariffari; Eurocontrol.
5. La direzione generale del trasporto intermodale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
- a) normativa nazionale ed internazionale sull'intermodalità; armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea;
 - b) monitoraggio, controllo e statistiche sull'attività di trasporto intermodale di persone e cose;
 - c) relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dello spazio economico comunitario nel settore del trasporto intermodale;
 - d) interoperabilità intermodale e normativa tecnica internazionale.
6. La direzione generale per gli affari generali e il personale e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
- a) coordinamento del bilancio e delle proposte per la legge finanziaria e dell'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;
 - b) reclutamento e formazione del personale;
 - c) attività di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso del lavoro;
 - d) trattamento giuridico del personale;
 - e) rilascio tessere di servizio e di riconoscimento;
 - f) trattamento economico del personale;

- g) servizi comuni e servizi tecnici; supporto per le attività di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro;
 - h) acquisizione di beni e servizi; contratti
 - i) interventi assistenziali e previdenziali: Cassa di previdenza ed assistenza;
7. La direzione generale per la programmazione e progetti internazionali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
- a) coordinamento e raccordo con i Ministeri e le Regioni in materia di pianificazione dei trasporti, della mobilità e della logistica;
 - b) supporto alle politiche dei trasporti in sede internazionale e comunitaria;
 - c) coordinamento con la programmazione economica nazionale in ambito CIPE;
 - d) coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e gli Istituti di ricerca nazionali ed internazionali.
8. Il Dipartimento per l'esercizio in sede decentrata delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si avvale anche del Corpo delle capitanerie di porto.

ART. 6

(Dipartimento per i trasporti terrestri e i servizi informativi)

1. Il dipartimento per i trasporti terrestri e i servizi informativi è così articolato:
- a) direzione generale per la motorizzazione
 - b) direzione generale per la sicurezza stradale
 - c) direzione generale per il trasporto stradale
 - d) direzione generale per il trasporto ferroviario
 - e) direzione generale per il trasporto pubblico locale
 - f) direzione generale per i sistemi informativi
2. La direzione generale per la motorizzazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
- a) omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di veicoli, dispositivi ed unità tecniche indipendenti;
 - b) trasporto merci pericolose su strada; normativa, omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti;
 - c) disciplina del trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;
 - d) disciplina amministrativa dei veicoli e dei conducenti;
 - e) archivio nazionale veicoli e conducenti; Centro elaborazione dati motorizzazione;
 - f) normativa di settore nazionale ed internazionale; armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea;
 - g) contenzioso amministrativo e giurisdizionale;
 - h) controlli periodici del parco circolante; attrezzature di servizio.
3. La direzione generale per la sicurezza stradale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
- a) adozione ed attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale e dei programmi operativi;
 - b) prevenzione degli incidenti e sicurezza stradale, campagne informative ed educative ed informazioni sulla viabilità;
 - c) omologazione dei dispositivi di regolazione della circolazione e di controllo delle infrazioni e della segnaletica stradale;
 - d) omologazione dei dispositivi e dei sistemi di ritenuta stradale;
 - e) supporto al Ministero delle infrastrutture per la normativa tecnica in materia di caratteristiche tecniche funzionali della rete viaria, per gli aspetti inerenti la sicurezza della circolazione stradale;

- f) regolamentazione della circolazione stradale e coordinamento dei servizi di polizia stradale di competenza;
 - g) pubblicità sulle strade e competizioni motoristiche;
 - h) attività internazionale per le materie di competenza;
 - i) contenzioso in materia di circolazione stradale.
4. La direzione generale per il trasporto stradale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
- a) trasporti nazionali ed internazionali di persone e cose;
 - b) interventi finanziari nel settore e a favore dell'intermodalità;
 - c) normativa di settore nazionale ed internazionale; armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea;
 - d) monitoraggio, controllo e statistiche sull'attività di trasporto di persone e cose;
 - e) relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dello spazio economico comunitario nel settore del trasporto su strada;
 - f) raccordo con la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica e con il Comitato Centrale dell'Albo;
 - g) contenzioso amministrativo e giurisdizionale.
5. La direzione generale per il trasporto ferroviario svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
- a) servizi di trasporto ferroviario passeggeri a media e lunga percorrenza, contratti di servizio, servizi di trasporto merci per ferrovia, interventi finanziari di settore;
 - b) licenze, normativa nazionale e comunitaria, liberalizzazioni;
 - c) rapporti internazionali;
 - d) esercizio poteri dell'azionista FS, programmazione di settore;
 - e) interoperabilità ferroviaria e normativa tecnica internazionale
 - f) vigilanza sulla sicurezza della circolazione ferroviaria ed inchieste sugli incidenti ferroviari.
6. La direzione generale per il trasporto pubblico locale svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
- a) sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
 - b) normativa di settore nazionale ed internazionale;
 - c) allocazione risorse per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e per le altre modalità di trasporto pubblico locale e relativo monitoraggio;
 - d) coordinamento e monitoraggio sulle funzioni delegate in materia di trasporto ferroviario locale e gestione dei servizi locali non trasferiti;
 - e) interventi per la mobilità dei pendolari e piani urbani della mobilità.
7. La direzione generale per i sistemi informativi svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:
- a) sviluppo dei sistemi e delle reti informatiche del Ministero;
 - b) gestione e manutenzione dei sistemi e dei servizi di informatica del Ministero
 - c) monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attività amministrativa, tecnica ed economica del Ministero.

CAPO V

Attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto

ART. 7

(Funzioni)

1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto svolge le funzioni di competenza del Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 4; del presente regolamento nei seguenti ambiti di attività:
- a) ricerca e soccorso in mare e nei laghi maggiori;

- b) gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo del traffico marittimo;
 - c) esercizio delle competenze tecniche in materia di sicurezza della navigazione marittima, indagini sulle cause e circostanze dei sinistri marittimi a navi da carico e passeggeri, ivi compreso il supporto organizzativo alla Commissione centrale d'indagine sui sinistri marittimi;
 - d) rapporti con organismi nazionali ed internazionali per gli aspetti tecnici della sicurezza della navigazione marittima;
 - e) coordinamento delle attività, organizzazione e ispezioni relative ai servizi delle capitanerie di porto;
 - f) predisposizione della normativa tecnica di settore;
 - g) impiego del personale del Corpo delle capitanerie di porto;
 - h) vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce.
2. Il Corpo delle capitanerie di porto continua a svolgere gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri competenti.

CAPO VI

Organizzazione territoriale

ART. 8

(Direzioni generali territoriali)

1. Sono organi del Ministero, dipendenti dal Capo del dipartimento per i trasporti terrestri e i servizi informativi, le cinque direzioni generali territoriali di seguito individuati secondo le articolazioni territoriali e le sedi a fianco di ciascuno segnate:
- a) direzione generale territoriale del Nord-Ovest, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Piemonte - Valle d'Aosta, Lombardia - Liguria con sede in Milano;
 - b) direzione generale territoriale del Nord-Est, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia-Giulia, Emilia - Romagna, con sede in Venezia;
 - c) direzione generale territoriale del Centro-Nord, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Toscana - Umbria, Marche e Lazio con sede in Roma;
 - d) direzione generale territoriale del Centro-Sud e Sardegna, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Campania - Abruzzo, Molise e Sardegna con sede in Napoli;
 - e) direzione generale territoriale del Sud e Sicilia, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Puglia - Basilicata, Calabria e Sicilia con sede in Bari.
2. A ciascuna direzione generale territoriale è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con funzioni di direzione e coordinamento delle attività.
- In particolare, il direttore generale di ciascuna direzione generale territoriale :
- a) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
 - b) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno della direzione generale;
 - c) persegue gli obiettivi conferiti annualmente con la direttiva ministeriale;
 - d) svolge funzioni di coordinamento di bilancio in relazione alle risorse assegnate alla direzione e di controllo di gestione;
 - e) promuove e mantiene le relazioni con gli Organi istituzionali, con le regioni, le province e gli enti locali, nonché le relazioni sindacali.
3. I dirigenti generali preposti alle direzioni generali territoriali rispondono al Capo del dipartimento per i trasporti terrestri e i servizi informativi in ordine al raggiungimento degli obiettivi strategici ed istituzionali ad essi affidati.

ART. 9

(Competenze delle direzioni generali territoriali)

1. Ferme restando le competenze in materia trasportistica delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e Bolzano e fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, le direzioni generali territoriali assicurano, in sede periferica, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni.
2. Le direzioni generali territoriali svolgono in particolare le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attività:
 - a) attività in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, componenti ed unità tecniche indipendenti;
 - b) attività in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione;
 - c) attività in materia di conducenti: rilascio di patenti, certificati di abilitazione professionale, ecc.;
 - d) attività in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso di competenza statale;
 - e) compiti di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;
 - f) attività in materia di navigazione interna di competenza statale;
 - g) attività in materia di immatricolazioni veicoli;
 - h) circolazione e sicurezza stradale;
 - i) rapporti istituzionali con le regioni, le province e con gli enti locali;
 - j) funzioni di certificazione di qualità, ispezione e controllo tecnico;
 - k) gestione del contenzioso nelle materie di competenza;
 - l) coordinamento dell'interoperabilità dei sistemi di trasporto;
 - m) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 - n) consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche Amministrazioni ed enti pubblici anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza;
 - o) attività in materia di autotrasporto;
 - p) attività di formazione, aggiornamento e ricerca.

ART. 10

(Organizzazione delle direzioni generali territoriali)

1. L'organizzazione delle direzioni generali territoriali è ispirata – stante la necessità di assicurare comunque l'idonea capillarità degli uffici deputati all'erogazione dei servizi all'utenza al criterio della razionalizzazione delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato nonché alla dotazione organica complessiva.
2. È istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Conferenza permanente dei direttori delle direzioni generali territoriali con funzioni di natura consultiva, propositiva e di coordinamento sulle materie di competenza, presieduta dal Capo del dipartimento trasporti terrestri e i servizi informativi.
3. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento, si provvede all'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le direzioni generali territoriali e all'adozione delle misure organizzative necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal presente regolamento. Con il medesimo provvedimento sono definiti anche i compiti affidati ai predetti uffici decentrati.

4. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, le attuali articolazioni periferiche del Ministero assicurano lo svolgimento delle attività di competenza.

CAPO VII

Dotazione organica e norme finali

ART. 11

(Ruolo del personale e dotazioni organiche)

1. La dotazione organica del personale del Ministero è individuata nella tabella "A" allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
2. È istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero.
3. È istituito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, il ruolo del personale dirigenziale del Ministero.

ART. 12

(Cassa di previdenza e assistenza)

1. La cassa di previdenza ed assistenza istituita presso il Ministero dei trasporti ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 21 dicembre 1966, n. 1090, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, opera in favore di tutto il personale del Ministero.

ART. 13

(Verifica dell'organizzazione del Ministero)

1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza.

ART. 14

(Abrogazioni e modificazioni di norme)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato, per quanto di competenza, il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, ad eccezione dell'articolo 16, comma 4, 5 e 6.
2. Nel testo del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, n. 950 e nel relativo allegato, la dizione "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti" è sostituita dalla seguente "Ministero dei trasporti" e la dizione "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti" è sostituita dalla seguente "Ministro dei trasporti".

ART. 15

(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 16

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.


Ministero dei trasporti - dotazione organica

Tabella A

	dotazione organica Ministero dei trasporti
dirigenti 1^ fascia	23
dirigenti 2^ fascia	135
<i>totale area dirigenziale</i>	<i>158</i>
area C	
posizione economica C3	586
posizione economica C2	1080
posizione economica C1	925
area B	
posizione economica B3	2346
posizione economica B2	1114
posizione economica B1	342
area A	
posizione economica A1	745
<i>totale aree funzionali</i>	<i>7138</i>
<i>totale generale</i>	<i>7296</i>



Ministero dei Trasporti
UFFICIO LEGISLATIVO

 MINISTERO DEI TRASPORTI
M_TRAUDCMUL Prot:0013048-03/08/2007
Uscita
Class:1-2-1-7

All'Ecc.mo Consiglio di Stato
Sezione consultiva atti normativi
Piazza Capo di Ferro

ROMA

e, p.c. Presidenza di Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi
fax n. 06. 6784953

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei trasporti."

Si trasmette, per il prescritto parere ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della l. 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento in oggetto citato, completo di relazione, già approvato in via preliminare da parte del Consiglio dei Ministri nella riunione del 20.7.2007.

Il Capo dell'Ufficio
(Cons. Stefano Toschei)



Ministero dei trasporti

Roma,

Relazione al Consiglio di Stato per richiesta parere ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Servizio : Ufficio legislativo

Prot.

Allegati

Oggetto: regolamento di organizzazione del Ministero dei trasporti.

Il presente regolamento è stato predisposto in attuazione delle disposizioni del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha soppresso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed istituito, tra gli altri, il Ministero dei trasporti, rinviando ad un successivo provvedimento normativo di natura secondaria, da emanarsi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, la definizione degli assetti organizzativi ed il numero massimo degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero.

Contestualmente, si è anche proceduto alla riorganizzazione degli uffici dell'amministrazione, così come previsto dall'articolo 1, comma 404 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), al fine di razionalizzare ed ottimizzare le spese ed i costi di funzionamento del Ministero.

1. Organizzazione centrale e periferica

Il Ministero, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è articolato, a livello centrale, in dodici direzioni generali incardinate in due dipartimenti.

Costituiscono articolazioni periferici del Ministero cinque direzioni generali territoriali, dipendenti dal Capo del dipartimento per i trasporti terrestri e i servizi informativi.

Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto opera alle dirette dipendenze del Ministro e svolge le funzioni di competenza del Ministero, in particolare per quanto concerne la ricerca e il soccorso in mare e nei laghi maggiori, la gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo del traffico marittimo e l'esercizio delle competenze tecniche in materia di

sicurezza della navigazione marittima. A livello periferico tali competenze sono svolte dalle Capitanerie di porto.

Nel quadro della dotazione organica sono conferiti quattro incarichi di livello dirigenziale generale con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, da conferirsi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui uno anche con funzioni di responsabile dell'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari.

Operano nell'ambito del Ministero il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, una struttura tecnica di missione e l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari.

Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, analogamente ai nuclei istituiti presso le altre amministrazioni pubbliche, svolge le funzioni di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo. In realtà, il Nucleo era stato istituito presso l'ex Ministero delle infrastrutture e trasporti ed, attualmente, risulta incardinato nel Ministero delle infrastrutture, pertanto, se ne è resa necessaria la creazione anche presso il Ministero dei trasporti.

Le spese di funzionamento del Nucleo, compresi i compensi al coordinatore e al personale, graveranno integralmente sulle risorse previste dall'articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001).

La struttura tecnica di missione è costituita dal comitato scientifico per il piano generale della mobilità che opera per le finalità e utilizzando le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 921, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il compito di fornire al Ministro il necessario supporto tecnico scientifico e organizzativo alla elaborazione e realizzazione del predetto piano.

L'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n.184, già presente nella organizzazione del soppresso Ministero delle infrastrutture e trasporti, svolge i compiti di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria, con particolare riferimento alla vigilanza sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario ed alla risoluzione del relativo contenzioso. All'ufficio è preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, allo scopo utilizzando anche uno dei quattro incarichi di livello dirigenziale generale conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Infine, con riferimento alla Cassa di previdenza ed assistenza istituita presso il Ministero dei trasporti, di cui all'articolo 12 dello schema di regolamento, non sono state apportate modifiche rispetto alla normativa di riferimento.

1.1 Organizzazione centrale

Il Ministero conserva il modello dipartimentale, come previsto dal decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300; gli uffici di *line* di livello dirigenziale generale sono, pertanto, incardinati in due dipartimenti, che esercitano le competenze previste dall'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

E' stata confermata la suddivisione funzionale precedente, pertanto sono state concentrate nel primo dipartimento le competenze attinenti al trasporto aereo e marittimo e nel secondo dipartimento le competenze relative alle modalità di trasporto via terra (stradale e ferroviario).

Nel primo dipartimento, oltre agli uffici già presenti nell'organizzazione del soppresso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – confermati con una nuova denominazione - è stata istituita la direzione generale del trasporto intermodale. L'istituzione risponde all'esigenza, fortemente avvertita, di sviluppare l'intermodalità tra le varie tipologie di trasporto (marittimo, stradale e ferroviario), attraverso l'adozione di misure che incentivano l'utilizzo di sistemi di

trasporto alternativo al trasporto su gomma, con il duplice obiettivo di deflazionare la rete viaria nazionale dal numero imponente di veicoli che la percorrono e di ridurre gli incidenti stradali.

Per quanto riguarda la direzione generale per la programmazione e i progetti internazionali, già esistente nell'organizzazione del soppresso Ministero delle infrastrutture e trasporti, questa risulta attualmente incardinata nel Ministero delle infrastrutture e, pertanto, è stata prevista anche presso il Ministero dei trasporti.

Con riferimento, invece, al secondo dipartimento, oltre agli uffici già presenti e confermati con una nuova denominazione, è stata avvertita l'esigenza di suddividere le molteplici competenze della direzione generale motorizzazione, assegnando ad una nuova direzione generale le funzioni attinenti alla sicurezza stradale, che persegue e realizza gli obiettivi istituzionali.

Infine, per quanto riguarda le competenze in materia di gestione delle risorse umane e dei servizi informativi, le due corrispondenti direzioni generali sono state inserite rispettivamente nel primo e nel secondo dipartimento, al fine di garantire l'equilibrio funzionale delle due strutture dipartimentali, assicurando l'esercizio trasversale delle rispettive funzioni e realizzando in tal modo la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni.

Nella relazione tecnica si da conto dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 404 e seguenti della "legge finanziaria per il 2007".

➤ **Il primo dipartimento, denominato "dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, intermodale e per gli affari generali e il personale"** esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato elencati nelle lett. c) e g) dell'articolo 2 del d.P.C.M. 5 luglio 2006, e successive modificazioni, in particolare: indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione, trasporto marittimo e trasporto intermodale; vigilanza sui porti e sulle autorità portuali per quanto di competenza; demanio marittimo, per quanto di competenza; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; sicurezza della navigazione; aviazione civile e vigilanza sugli enti di settore; rapporti internazionali e con organismi nazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di navigazione e trasporto marittimo ed aereo; personale e affari generali.

Il dipartimento è articolato in sei direzioni generali, rispetto alla precedente organizzazione del soppresso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (d.P.R. n. 184 del 2004), non si prevede l'istituzione di un Ufficio generale del dipartimento. Costituiscono uffici dirigenziali di livello generale:

1. la direzione generale dei porti con compiti, in particolare, in materia di indirizzo vigilanza e controllo sulle autorità portuali, regolazione e vigilanza delle attività e servizi portuali e del lavoro nei porti, disciplina generale dei porti, amministrazione del demanio marittimo;
2. la direzione generale del trasporto marittimo, lacuale e fluviale con compiti, in particolare, in materia di promozione della navigazione a corto raggio e delle autostrade del mare, servizi sovvenzionati di collegamento marittimo con le isole e rapporti istituzionali con la Gestione governativa navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como; sicurezza della navigazione, interventi a sostegno della flotta, delle costruzioni navali, della ricerca e dell'innovazione, nautica da diporto;
3. la direzione generale del trasporto aereo con compiti, in particolare, in materia di disciplina dell'aviazione civile, indirizzo, vigilanza e controllo sugli enti di settore, indirizzo e vigilanza in materia aeronautica, sicurezza aerea e aeroportuale e sulla qualità del trasporto aereo, amministrazione del demanio aeronautico civile, aeroporti e sistemi aeroportuali, interventi nel settore dell'aviazione civile a sostegno della mobilità;
4. la direzione generale del trasporto intermodale con compiti, in particolare, in materia di normativa nazionale ed internazionale sull'intermodalità, monitoraggio, controllo e statistiche sull'attività di trasporto intermodale di persone e cose, interoperabilità intermodale e normativa tecnica internazionale;

5. la direzione generale per gli affari generali e il personale con compiti, in particolare, in materia, di coordinamento del bilancio e delle proposte per la legge finanziaria, reclutamento e formazione del personale, trattamento giuridico ed economico del personale, servizi comuni e servizi tecnici, acquisizione di beni e servizi, Cassa di previdenza ed assistenza, presidenza e segreteria del Consiglio di amministrazione;
6. la direzione generale per la programmazione e progetti internazionali, con compiti, in particolare, in materia di coordinamento e raccordo con i Ministeri e le Regioni in materia di pianificazione dei trasporti, della mobilità e della logistica, supporto alle politiche dei trasporti in sede internazionale e comunitaria, coordinamento con la programmazione economica nazionale in ambito CIPE.

A livello periferico le competenze del dipartimento sono esercitate dalle Capitanerie di porto, in particolare per quanto concerne le competenze della direzione generale dei porti e della direzione generale del trasporto marittimo, lacuale e fluviale.

➤ **Il secondo dipartimento**, denominato “**dipartimento per i trasporti terrestri e i servizi informativi**” esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato elencati nelle lett. a), b), d), e), f) e g) dell’articolo 2 del d.P.C.M. 5 luglio 2006, e successive modificazioni, in particolare: programmazione, indirizzo, regolazione e vigilanza in materia di trasporto terrestre ed intermodale su terra; sicurezza del trasporto terrestre; trasporto pubblico locale; piani urbani della mobilità, trasporto su ferrovia; trasporto su strada: veicoli, conducenti, autotrasporto persone e cose; sistemi di trasporto a impianti fissi; trasporti esercitati in regime di concessione; rapporti con organismi nazionali ed internazionali e armonizzazione e coordinamento con l’Unione europea sulle materie di competenza; sicurezza e regolazione tecnica dei trasporti; coordinamento, direzione e controllo delle attività delle direzioni generali territoriali; gestione dei sistemi informativi; abilitazione all’espletamento delle funzioni di polizia stradale e per la vigilanza.

Il dipartimento è articolato in sei direzioni generali; rispetto alla precedente organizzazione del soppresso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (d.P.R. n. 184 del 2004), non si prevede l’istituzione di un Ufficio generale del dipartimento. Costituiscono uffici dirigenziali di livello generale:

1. la direzione generale per la motorizzazione con compiti, in particolare, in materia, di omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di veicoli, dispositivi ed unità tecniche indipendenti, disciplina amministrativa dei veicoli e dei conducenti, archivio nazionale veicoli e conducenti, Centro elaborazione dati motorizzazione, controlli periodici del parco circolante;
2. la direzione generale per la sicurezza stradale con compiti, in particolare, in materia, di adozione ed attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale e dei programmi operativi, prevenzione degli incidenti e sicurezza stradale, campagne informative e educative ed informazioni sulla viabilità;
3. la direzione generale per il trasporto stradale con compiti, in particolare, in materia, di trasporti nazionali ed internazionali di persone e cose, interventi finanziari nel settore e a favore dell’intermodalità, raccordo con la Consulta generale per l’autotrasporto e la logistica e con il Comitato Centrale dell’Albo;
4. la direzione generale per il trasporto ferroviario con compiti, in particolare, in materia, di servizi di trasporto ferroviario passeggeri a media e lunga percorrenza, contratti di servizio, servizi di trasporto merci per ferrovia, esercizio poteri dell’azionista FS, programmazione di settore, interoperabilità ferroviaria, vigilanza sulla sicurezza della circolazione ferroviaria ed inchieste sugli incidenti ferroviari.
5. la direzione generale per il trasporto pubblico locale con compiti, in particolare, in materia, di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, allocazione risorse per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e per le altre modalità di trasporto pubblico locale e

relativo monitoraggio, gestione dei servizi locali non trasferiti, interventi per la mobilità dei pendolari e piani urbani della mobilità.

6. la direzione generale per i sistemi informativi con compiti, in particolare, in materia, di sviluppo dei sistemi e delle reti informatiche del Ministero, gestione e manutenzione dei sistemi e dei servizi di informatica del Ministero, monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attività amministrativa, tecnica ed economica del Ministero.

1.2 Organizzazione periferica

Fin dalla sua costituzione l'amministrazione dei trasporti opera capillarmente sul territorio con 112 uffici che prestano servizio all'utenza per le attività inerenti, in particolare, la patente di guida, l'immatricolazione e revisione dei veicoli, collaudi e omologazione di veicoli, dispositivi ed unità tecniche, sicurezza dei trasporti ad impianti fissi ecc.

Tali attività, prima svolte direttamente dagli uffici provinciali della motorizzazione, sono state coordinate e lo sono attualmente dai nove uffici del settore trasporti dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti (istituiti con il decreto legislativo n. 152 del 2003).

La presente riorganizzazione prevede la riduzione da nove a cinque delle suddette articolazioni periferiche, con la nuova denominazione di "Direzioni generali territoriali" e conseguente riduzione dei posti funzioni, redistribuzione del personale addetto ad attività di supporto in funzioni di *line* e risparmi di spesa (si rinvia alla relazione tecnica). Le cinque direzioni generali territoriali operano alle dipendenze del Capo del dipartimento per i trasporti terrestri e i servizi informativi, al fine di assicurare l'esercizio uniforme su tutto il territorio nazionale delle competenze esercitate.

Pertanto la nuova organizzazione periferica del Ministero risulta la seguente:

- a) direzione generale territoriale del Nord-Ovest, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Piemonte - Valle d'Aosta, Lombardia - Liguria con sede in Milano;
- b) direzione generale territoriale del Nord-Est, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia-Giulia, Emilia -Romagna, con sede in Venezia;
- c) direzione generale territoriale del Centro-Nord, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Toscana - Umbria, Marche e Lazio con sede in Roma;
- d) direzione generale territoriale del Centro-Sud e Sardegna, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Campania - Abruzzo, Molise e Sardegna con sede in Napoli;
- e) direzione generale territoriale del Sud e Sicilia, per gli uffici aventi sede nelle regioni: Puglia - Basilicata, Calabria e Sicilia con sede in Bari.

2. Dotazione organica personale dirigenziale.

2.1 Dotazione organica personale dirigenziale di prima fascia.

A seguito della soppressione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la dotazione organica degli uffici dirigenziali di livello generale del Ministero dei trasporti risulta costituita da n. 25 posizioni dirigenziali di prima fascia, rispetto ai 57 uffici di pari livello indicati nella tabella allegata al d.P.R. 2 luglio 2004, n. 184.

Infatti, in relazione alle competenze attribuite dal decreto-legge n. 181 del 2006 e dai provvedimenti di attuazione (d.P.C.M. 5 luglio 2006 e d.P.C.M. 5 aprile 2007) e tenuto conto degli accordi intercorsi tra vertici politici per una razionale ed equa ripartizione delle strutture trasversali, spettano al Ministero dei trasporti il posto di direttore dell'Ufficio generale presso il Servizio di controllo interno dell'ex Amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti e quello di direttore generale per i sistemi informativi e statistici, e al Ministero delle infrastrutture il posto di direttore generale del SIIT Lazio-Abruzzo-Sardegna e quello di direttore generale del personale.

Conseguentemente, la consistenza dell'organico dirigenziale di prima fascia risulta la seguente:

- 2 Capi dipartimento
- 1 direttore dell'Ufficio generale presso il Servizio di controllo interno
- 1 direttore generale per i sistemi informativi e statistici
- 9 direttori generali
- 9 responsabili dei settori trasporti degli ex S.I.I.T
- 3 incarichi di consulenza, studio e ricerca (art. 4, comma 2, del d.P.C.M. 5.7.2006).

Totale 25 posizioni dirigenziali di prima fascia.

Applicando la riduzione del 10% degli uffici dirigenziali generali prevista dall'art. 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006, residuano n. 23 posizioni dirigenziali di prima fascia.

Pertanto, si è proceduto all'individuazione delle nuove posizioni dirigenziali di livello generale nel rispetto del contingente di cui sopra, come di seguito indicato:

- 2 Capi Dipartimento
- 12 Direttori generali
- 5 direttori generali delle direzioni generali territoriali
- 4 incarichi di consulenza, studio e ricerca

Totale 23 posizioni dirigenziali di prima fascia.

2.2 Dotazione organica personale dirigenziale di seconda fascia.

Analogamente si è proceduto per l'individuazione del contingente del personale dirigenziale di seconda fascia del Ministero dei trasporti.

La dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia, fissata dal d.P.R. n. 184 del 2004 in 310 unità, è stata, infatti, determinata per questa Amministrazione in 142 unità come di seguito indicato:

- posizioni dirigenziali connesse all'esercizio delle competenze del Ministero individuate dai d.P.C.M. 5 luglio 2006 e d.P.C.M. 5 aprile 2007, incardinate nelle direzioni generali in cui sono articolati l'attuale dipartimento per i trasporti terrestri, il personale, gli affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, il dipartimento per il trasporto marittimo e aereo e i nove S.I.I.T., pari a 137 unità;
- ripartizione degli uffici dirigenziali non generali pari a 15, incardinati nelle direzioni generali per il personale e per i sistemi informativi e statistici, in misura del 60%, pari a 9 uffici, a questa Amministrazione e del 40%, pari a 6 uffici, al Ministero delle infrastrutture;
- in ragione delle competenze attribuite ai due dicasteri sono state aggiunte 2 strutture già incardinate nei Dipartimenti esistenti passate a questa Amministrazione e detratti 6 uffici dirigenziali non generali trasferiti al Ministero delle infrastrutture (dd.P.C.M. 5 luglio 2006 e 5 aprile 2007).

Totale 142 posizioni dirigenziali di seconda fascia

Applicando la riduzione del 5% degli uffici dirigenziali non generali prevista dall'art. 1, comma 404, della legge n. 296 del 2006, residuano n. 135 posizioni dirigenziali di seconda fascia.

Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede all'individuazione, a livello centrale e periferico, dei predetti uffici dirigenziali di livello non generale e alla definizione dei relativi compiti.

3. Dotazione organica personale non dirigenziale.

Con riferimento al personale delle aree funzionali, la dotazione organica è stata definita tenendo conto:

- della pianta organica dell'ex Ministero dei trasporti e della navigazione;
- dell'accordo tra questa Amministrazione e il Ministero delle infrastrutture in ordine alla ripartizione del personale in servizio presso le direzioni trasversali (direzione generale del personale e direzione generale per i sistemi informativi e statistici) in ragione del 60% al dicastero dei trasporti e 40% al dicastero delle infrastrutture;
- del personale in servizio presso le strutture trasferite a questa Amministrazione e di quello transitato al Ministero delle infrastrutture, in conseguenza del riparto di competenze di cui ai dd.P.C.M. 5 luglio 2006 e 5 aprile 2007 e relativo accordo attuativo intervenuto tra le due amministrazioni.

Pertanto la dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dei trasporti è la seguente:


	dotazione organica Ministero infrastrutture e trasporti d.P.R. 184/04 e d.P.C.M.14.11.2005	dotazione organica Ministero trasporti d.P.C.M. 5.7.06 e d.P.C.M. 5.4.2007
pos. ec. C3	1008	586
pos. ec. C2	1872	1080
pos. ec. C1	1452	925
pos. ec. B3	3328	2346
pos. ec. B2	1845	1114
pos. ec. B1	732	342
pos. ec. A1	878	745
<i>Totale aree funzionali</i>	<i>11115</i>	<i>7138</i>



Visto
Si trasmetta al Consiglio di Stato
per il prescritto parere

Il Ministro



Il Capo dell'Ufficio legislativo





Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 5159/07

Roma, addì 10 SETTEMBRE 2007

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema d.P.R. recante
"regolamento di
organizzazione del
Ministero dei trasporti"

**MINISTERO DEI
TRASPORTI**

Gab. dell'On. Ministro
ROMA

D'ordine del Presidente,
mi prego di trasmettere il
parere numero n.3153/2007
emesso dalla Sezione
Consultiva per gli Atti
Normativi di questo
Consiglio sull'affare a
fianco indicato in
conformità a quanto
disposto dall'art.15 della
legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 27 agosto 2007

N. della Sezione: 3153/2007

OGGETTO:

Ministero dei trasporti – Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei trasporti”.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota M_TRA/UDCM/UL prot. n. 00130048 del 3 agosto 2007, con la quale il Ministero dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di d.P.R. indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Giuseppe Roxas;

PREMESSO:

Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nell’ambito di un riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ha soppresso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituito in data 12 giugno 2001,



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 27 agosto 2007

N. della Sezione: 3153/2007

OGGETTO:

Ministero dei trasporti – Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali..

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota M_TRA/UDCM/UL prot. n. 00130048 del 3 agosto 2007, con la quale il Ministero dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di d.P.R. indicato in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Giuseppe Roxas;

PREMESSO:

Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nell'ambito di un riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ha soppresso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituito in data 12 giugno 2001,

all'atto dell'insediamento del primo governo successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed ha, in suo luogo, istituito (art. 1, commi 4 e 5) il Ministero delle infrastrutture e il Ministero dei trasporti.

Il predetto provvedimento dopo aver previsto, nell'immediato, (comma 10) la ricognizione in via amministrativa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (adottato in data 5 luglio 2006), delle strutture trasferite in base alla previsione di cui sopra, nonché l'individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, ha disposto (comma 23) che, con apposito regolamento, da adottarsi secondo quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, siano definiti gli assetti organizzativi ed il numero massimo delle strutture di primo livello del Ministero.

Infine, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per il 2007), ha stabilito che, al fine di razionalizzare ed ottimizzare le spese ed i costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla riorganizzazione degli uffici centrali e periferici delle Amministrazioni, in modo da conseguire gli obiettivi ivi indicati (art. 1, commi da 404 a 416).

Lo schema di regolamento, che si compone di 16 articoli suddivisi in sette Capi, è stato predisposto per dare attuazione alle disposizioni normative sopra richiamate.

In particolare, il regolamento, dopo aver elencato le attribuzioni del Ministero conseguenti al c.d. "*spacchettamento*", (art. 1), prevede che l'organizzazione sia costituita:

- a livello centrale, in due dipartimenti, e precisamente
 - a) nel Dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, intermodale e per gli affari generali e il personale;
 - b) nel Dipartimento per i trasporti terrestri e i servizi informativi.

Ciascun dipartimento è articolato in sei direzioni generali; è inoltre previsto il conferimento di quattro incarichi di livello dirigenziale generale, di cui tre con funzioni ispettive, di consulenza studio e ricerca e uno anche con funzioni di responsabile dell'ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari.

Di tale organismo è prevista l'operatività nell'ambito del Ministero nell'art. 4 dello schema, che prevede altresì, l'istituzione del "*Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici*" e di una struttura tecnica per il piano generale della mobilità.

A livello periferico, da cinque direzioni generali territoriali, (per il Nord-Ovest, il Nord-Est, in Centro-Nord e il Centro-Sud e Sardegna, e il, Sud e Sicilia, con sedi rispettivamente in Milano, Venezia, Roma, Napoli e Bari).

Per tali direzioni è prevista l'istituzione di una Conferenza permanente con funzioni consultive, propositive e di coordinamento, presieduta da Capo del dipartimento dei trasporti terrestri e dei sistemi informativi (art. 10 dello schema).

Infine, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto è posto alle dipendenze del Ministro, secondo le cui direttive ed indirizzi esercita i compiti rientranti nelle attribuzioni del Ministero.

La struttura organizzativa disegnata nello schema regolamentare comporta l'identificazione di 23 uffici dirigenziali generali.

Quanto gli uffici dirigenziali non generali, lo schema prevede, all'articolo 3, comma 3, la determinazione complessiva nel numero di 135, rimettendo ad un successivo decreto ministeriale l'individuazione degli uffici a livello centrale e periferico nonché, la definizione dei relativi compiti.

Tali determinazioni numeriche, che comportano l'osservanza dei limiti di riduzione previsti dal comma 404 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, sono stati asseverati dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e i trasporti (nota prot. n. 23505 del 17 luglio 2007).

Allo schema sono altresì allegati le note del Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 3 agosto 2007 e della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 luglio 2007.

CONSIDERATO:

Rileva preliminarmente la Sezione che il regolamento è stato trasmesso privo della allegazione della documentazione concernente la preliminare determinazione del Consiglio dei Ministri e dei pareri del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, pur citati in premessa nello schema trasmesso.

Data l'urgenza dell'esame, ritiene la Sezione di poter ugualmente formulare il proprio parere, il cui esito rimane subordinato all'incondizionato atto di assenso dei Ministri sopra citati sullo schema proposto, e al preliminare esame da parte del Consiglio dei Ministri, la cui data dovrà completare l'enunciazione fattane nella premessa.

In via pregiudiziale, occorre esaminare le modalità seguite nello schema per l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali, già sollevata da questa Sezione in relazione all'esame di regolamenti della specie predisposti da altri Ministri e per i quali era stata richiesta l'acquisizione dei pareri della Presidenza del Consiglio e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, allegati dal Ministero proponente alla propria relazione.

Per quanto concerne la fonte dell'assetto degli uffici di livello dirigenziale non generale in relazione all'emanazione dei regolamenti di organizzazione dei ministeri di cui ai commi 404 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso il proprio punto di vista con la nota DAGL.5678/1.3.4.3./07/5 del 19 luglio 2007.

Al riguardo, ritiene il predetto Dipartimento che le prescrizioni recate dalla legge finanziaria 2007 non innovino il modello sistematico di riorganizzazione delle strutture a suo tempo determinato con l'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che, per quanto di interesse, prevede, al comma 4, che

“all’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare”, con norma interpretata quale specificazione di quanto recato dall’articolo 17, comma 4 *bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (che rimette alla decretazione ministeriale la sola definizione dei compiti degli uffici in questione).

La novità recata dalla legge finanziaria per il 2007, in relazione al perseguito contenimento della spesa, può quindi identificarsi nella necessità di prevedere, in ambito regolamentare, il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale, da ripartire, successivamente, tra le varie strutture di primo livello.

Tale punto di vista è condiviso dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

Osserva la Sezione come il riordino delle strutture centrali e periferiche dei Ministeri designato dai commi 404 e seguenti della legge n. 296 del 2006, finalizzato alla razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e costi di funzionamento delle strutture, presenti, in ragione dei criteri da adottare e della loro incidenza sulle strutture esistenti, caratteri peculiari, che determinano uno specifico schema procedurale che si sovrappone alle ordinarie modalità organizzative degli uffici in questione, condizionandone l’attuazione.

Ed infatti, la Presidenza del Consiglio, nelle *“Linee guida”* emanate in data 13 aprile 2007, reca una compiuta analisi dei criteri vincolanti cui le Amministrazioni debbono conformarsi per il conseguimento degli obiettivi specifici, siano essi definiti dalla legge in via quantitativa o previsti come modalità di razionalizzazione cui conseguono benefici non immediatamente quantificabili (gestione unitaria del personale, utilizzo di strumenti di innovazione tecnologica, riorganizzazione degli uffici di ispezione o controllo etc.).

In altri termini, alla definizione delle macrostrutture ministeriali e alla precisazione dei relativi compiti, deve necessariamente coordinarsi

l'identificazione degli uffici di livello dirigenziale non generale necessari e sufficienti per il corretto svolgimento delle attribuzioni istituzionali.

In tale logica si iscrive la prescrizione recata dal comma 404 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, che, infatti, non prevede una riduzione predeterminata del numero degli uffici, ma si limita a stabilire una misura minima della riduzione da apportare agli uffici dirigenziali generali e non generali, richiedendo esplicitamente la eliminazione delle duplicazioni organizzative, ove esistenti.

A tale schema è pienamente coerente la disposizione normativa che impone l'adozione dello schema regolamentare, non a caso identificato ai sensi dell'articolo 17, comma 4 *bis*, della legge n. 400 del 1988, per la riorganizzazione degli uffici sia di livello dirigenziale generale che di livello dirigenziale non generale, quale risultante dalla preliminare revisione delle strutture secondo i criteri previsti, effettuata dalle singole Amministrazioni, revisione che, peraltro, emerge implicitamente dalle relazioni e dai piani operativi predisposti a corredo degli schemi regolamentari.

Per assicurare il rispetto della cogente disposizione recata dalla norma primaria è pertanto necessario che lo schema rechi altresì l'identificazione numerica degli uffici di livello non dirigenziale riferiti a ciascun ufficio di primo livello, rimettendo alla decretazione ministeriale – come previsto dalla norma primaria e dalle “*Linee guida*” della Presidenza del Consiglio – la sola precisazione dei compiti delle unità organizzative in questione.

Tale adempimento, potrà essere soddisfatto prevedendo l'inclusione, per ciascuna delle strutture di primo livello di un comma del seguente tenore: “*La direzione generale (o altra struttura equivalente) si articola in x uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento*”.

Peraltro, tenuto conto dell'urgenza di provvedere all'emanazione dei regolamenti organizzativi in esame per evitare la “*sanzione*” prevista dal

comma 410 (blocco delle assunzioni), può rinviarsi l'adempimento ad una fase successiva. Il parere favorevole, quanto al profilo in questione, va tuttavia condizionato alla formulazione del necessario atto integrativo, da rimettere all'esame della Sezione.

Non vi è dubbio che da tutto ciò derivi un notevole irrigidimento dell'assetto organizzativo delle amministrazioni, ma si tratta evidentemente di un effetto voluto dalla legge finanziaria per garantire le previste economie; valuterà il Governo se, una volta raggiunto l'obiettivo, sussistano o meno le condizioni per reintrodurre una maggiore elasticità della disciplina.

Allo stato pertanto dovrà essere eliminato l'allegato relativo all'organico, la cui individuazione va rinviata all'adempimento di cui sopra. Dovranno essere altresì espunti i riferimenti a tale allegato contenuti nel testo nonché la quantificazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e il rinvio al decreto ministeriale per la loro individuazione.

Quanto all'articolato, si formulano le seguenti osservazioni.

L'art. 1 dello schema, al comma 2, reca un'analisi dei compiti e delle attribuzioni di spettanza del Ministero. Tale disposizione, che appare dettata dal lodevole intento di precisare le attribuzioni di competenza a seguito del c.d. "spacchettamento" dei Ministeri, appare tuttavia esorbitare dall'ambito della regolazione in esame, e ciò tanto più in quanto le singole funzioni sono poi analiticamente descritte nelle competenze dei singoli uffici.

Se ne propone pertanto l'espunzione, trattandosi di funzioni e compiti derivanti da norme primarie, tenuto anche conto della necessità di intervenire sul regolamento in caso di modifiche che in futuro possono prospettarsi a seguito di interventi legislativi sulle missioni istituzionali del Ministero.

In ordine alle previsioni recate dall'art. 4 per gli organismi e istituzioni operanti nell'ambito del Ministero, si rileva che il coordinatore del Nucleo di valutazione e verifica, come osservato dall'Ufficio centrale del bilancio, deve essere nominato esclusivamente tra personale dell'Amministrazione, trattandosi di un organo interno dell'Amministrazione medesima; deve pertanto essere

eliminata la previsione del ricorso, per tale compito, a persone estranee (art. 4, lettera *a*).

Il medesimo articolo, alla lettera *b*), menziona quale organismo autonomo una “*struttura tecnica di missione per il piano generale della mobilità*” qualora “*attivata con decreto del Ministro*”. Va peraltro considerato che il comma 921 dell’art. 1 della legge finanziaria per il 2007, nello stanziare risorse anche a tali fini, non prevede alcuna struttura dedicata che, perciò, non può essere costituita con decreto ministeriale. La relativa disposizione deve pertanto essere eliminata.

Rileva inoltre la Sezione che nell’art. 3 dello schema è prevista l’istituzione, nell’ambito del Dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, intermodale e per gli affari generali e il personale, di una Direzione Generale (art. 5, comma 6) tra cui i compiti è incluso quello del reclutamento e formazione del personale.

Il medesimo art. 3, tra i compiti attribuiti al Dipartimento per il trasporti terrestri e i servizi informativi (comma 1, lettera *b*)), prevede l’attribuzione a tale dipartimento di quelli concernenti la formazione le abilitazioni specialistiche del personale, compiti che devono ritenersi inclusi nelle attività dettagliate per le singole direzioni generali di tale dipartimento di cui al successivo art. 6.

Ciò sembra determinare una duplicazione di strutture organizzative, confliggente con le finalità di razionalizzazione dettate specificamente dal ripetuto comma 404 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007.

Anche al fine di rimuovere possibili incertezze, sembra perciò necessario eliminare l’espressione “*formazione e abilitazioni specialistiche del personale*” della lettera *b*) del comma 1 dell’articolo 3, dovendosi ritenere tali attribuzioni già comprese nella dizione recata alla lettera *l*) del comma 6 dell’art. 5, eventualmente specificando in tal sede l’inclusione della formazione in discorso.

L’art. 12 dello schema, che estende a tutto il personale del Ministero l’operatività della Cassa di previdenza ed assistenza di cui al d.l. n. 1090 del

1966, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, tratta materia del tutto estranea al contenuto del Regolamento di organizzazione in esame, e deve pertanto essere eliminato, trattandosi di disposizione che deve trovare collocazione in altra idonea fonte normativa.

Deve altresì essere espunta la disposizione recata dal comma 2 dell'articolo 15, sia perché appare logicamente confliggente con quanto recato dal comma 1 di detto articolo, sia perché è già la norma primaria (art. 22, commi 8 e 9 della legge n. 298 del 2006) che prevede l'autorizzazione alle variazioni conseguenti al riordino dei Ministeri normato dalla legge n. 181 del 2006.


Infine, osserva la Sezione che allo schema trasmesso non risulta allegata la documentazione relativa alla informativa sindacale; tuttavia, tenuto conto che di tale circostanza è dato atto nelle premesse del testo inviato e in relazione alla rilevata urgenza di concludere l'*iter* procedurale, si ritiene di poter accettare la responsabile affermazione dell'Amministrazione apposta nell'atto regolamentare oggetto di esame.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole alle condizioni e con le osservazioni sopra formulate.


Il Presidente della Sezione

(Giancarlo Coraggio)




L'Estensore

(Giuseppe Roxas)



Il Segretario della Sezione

(Licia Grassucci)





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO PRESSO I MINISTERI
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO VI

Roma, 17 luglio 2007

Prot. Nr. 23505

Rif. Prot. Entrata Nr. 22930, 23389

Allegati:

Risposta a Nota del: 6 e16/07/2007

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per la Funzione Pubblica
ROMA

➔ Al Ministero dell'Economia e Finanze
Dipartimento della R.G. S.
I.G.O.P.

ROMA

per il tramite del Ministero dei Trasporti
Gabinetto dell'On.le Ministro

SEDE

OGGETTO: Schema di D.P.R. di organizzazione del Ministero dei Trasporti.

Con la nota n. 11679 del 16 luglio 2007 il Ministero dei Trasporti – Ufficio legislativo, ha trasmesso un nuovo schema di regolamento di organizzazione, modificato rispetto a quello inviato con la nota n. 11132 del 6 luglio 2007, elaborato ai sensi dell'art. 1, comma 404 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, corredato dalla relazione tecnica e dal piano operativo, per l'asseverazione da parte dello scrivente Ufficio centrale del bilancio, come stabilito dal successivo comma 407 lettere a) e b), ai fini di cui all'art. 9, comma 3 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38.

In via preliminare si ritiene di rappresentare che, all'art. 4, lettera a) dello schema di regolamento in esame, il coordinatore del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, confermato dal D.P.R. 14 maggio 2007, n. 93, debba essere nominato esclusivamente fra personale interno trattandosi di un organo interno all'Amministrazione; inoltre, la struttura tecnica di missione per il piano generale della mobilità, di cui alla lettera b) non è prevista dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 921) e quindi non può essere costituita con decreto del Ministro.

Inoltre, all'art. 15 del medesimo schema di regolamento si segnala la necessità di sopprimere il comma 2, in quanto la disposizione ivi prevista non appare coerente con il comma 1, che sancisce l'assenza di oneri derivanti dal provvedimento. Si fa presente, altresì, che la

disposizione è comunque superflua atteso che l'art. 22, commi 8 e 9, della legge n. 298/2006 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007/2009) prevede che in relazione ai provvedimenti di riordino dei Ministeri, ai sensi del decreto legge n. 181/2006, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Ciò stante, tenuto conto delle linee guida di cui all'art. 1, comma 412, della citata legge n.296/2006, emanate con il DPCM del 13 aprile 2007, dall'esame della relazione tecnica e del piano operativo allegati allo schema di regolamento in oggetto, si evidenzia quanto segue.

Dalla relazione tecnica, raffrontando i medesimi dati con quelli indicati nell'analogo provvedimento del Ministero delle infrastrutture, ne deriva:

lett. a) riorganizzazione uffici di livello dirigenziale generale e non.

Dotazione organica dirigenti generali ex Ministero infrastrutture e trasporti (DPR 02/02/2004 n. 184)		Dotazione organica dirigenti generali Ministero dei Trasporti (DPCM 05/07/2006 e DPCM 05/04/2007)		Dotazione organica dirigenti generali Ministero delle Infrastrutture (DPCM 05/07/2006 e DPCM 05/04/2007)	
4	Capi dipartimento	2	Capi dipartimento	2	Capi dipartimento
20	Direttori Generali	10	Direttori Generali	10	Direttori Generali
1	Direttore generale S.C.I.	1	Direttore generale S.C.I.		
6	Dirigenti Generali con incarico di studio	3	Dirigenti Generali con incarico di studio	3	Dirigenti Generali con incarico di studio
9	Direttori SIIT Infrastrutture	9	Direttori SIIT Trasporti		
9	Direttori SIIT Trasporti			9	Direttori S.I.I.T. Infrastrutture
1	Direttore generale SIIT Lazio (equiparato a Capo Dipartimento)			1	Direttore generale S.I.I.T. Lazio (equiparato a Capo Dipartimento)
1	Presidente Consiglio Superiore LL.PP.			1	Presidente Consiglio Superiore LL.PP.
6	Presidenti di sezione consiglio Superiore LL.PP.			5	Presidenti di Sezione Consiglio Superiore LL.PP. (*)
				1	Direttore servizio tecnico centrale Consiglio Superiore (*)
57	Totale			32	Totale
1	Direttore Generale RID			1	Direttore Generale RID (**)
58	Totale generale	25	Totale generale	33	Totale generale

(*) DPR del 27/04/2006, n. 204

(**) Legge del 24/11/2006 n. 286

- riduzione organica dirigenti generali Ministero Trasporti:

n. 25 – 10 per cento pari a 2,5 = n. 22,5 = 23

Dotazione organica dirigenti non generali - ex Ministero infrastrutture e trasporti (DPR 02/02/2004 n. 184)		Dotazione organica dirigenti non generali - Ministero dei Trasporti (DPCM 05/07/2006 e DPCM 5/04/2007)		Dotazione organica dirigenti non generali - Ministero infrastrutture (DPCM 05/07/2006 e DPCM 5/04/2007)	
132	Dirigenti c/o Dipartimenti	67	Dirigenti c/o Dipartimenti	65	Dirigenti c/o Dipartimenti
7	Dirigenti c/o Gabinetto Ministro	4	Dirigenti c/o Gabinetto Ministro	3	Dirigenti c/o Gabinetto Ministro
1	Dirigente c/o SCI			1	Dirigente c/o SCI
73	Dirigenti c/o SIIT Infrastrutture			73	Dirigenti c/o SIIT Infrastrutture
71	Dirigenti c/o SIIT Trasporti	71	Dirigenti c/o SIIT Trasporti		
26	Dirigenti Consiglio Superiore			26	Dirigenti Consiglio Superiore
310	Totale				Totale
20	Dirigenti RID			20	Dirigenti RID
330	Totale generale	142	Totale generale	188	Totale generale

- riduzione organica dirigenti non generali Ministero dei Trasporti

n. 142 – 5 per cento pari a $7,1 = n.134,9 = 135$

Si fa, inoltre, presente che la determinazione della riduzione della spesa relativa ai posti di funzione interessati dalla misura è avvenuta considerando tutte le voci del trattamento economico, fondamentale ed accessorio, gli oneri riflessi a carico dello Stato, nonché i risparmi relativi alle spese di funzionamento.

lett. c) rideterminazione delle strutture periferiche:

le strutture periferiche, già articolate sul territorio nei 9 Settori Trasporti dei SIIT, sono ora articolate in cinque direzioni generali territoriali, dipendenti dal Capo del dipartimento per i trasporti terrestri ed i servizi informativi;

lett. f) riduzione delle dotazioni organiche del personale di supporto:

in apposita tabella della relazione tecnica è stato indicato il personale utilizzato per le funzioni di supporto il cui rapporto percentuale con la pianta organica risulta inferiore al limite del 15% rispetto alla dotazione organica e, pertanto, non è necessaria l'attivazione di processi di riorganizzazione, formazione e riconversione dell'eventuale personale in eccedenza.

Per le lettere b), d) ed e) il Ministero dei Trasporti prevede alcuni processi riorganizzativi che rilevano sugli aspetti di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, piuttosto che sull'aspetto economico/finanziario.

Le economie di spesa


Dal prospetto allegato alla relazione tecnica, si prevedono economie di gestione pari complessivamente ad Euro 2.155.192,78, così dettagliati:

Art. 1, legge n. 296/2006	2007	2008	2009
Comma 404, lettera a)	-	995.846,39	1.099.346,39
Comma 404, lettera c)	-	30.000,00	30.000,00
Totale	-	1.025.846,39	1.129.346,39

Il piano operativo conferma che la nuova struttura ministeriale può essere considerata immediatamente operativa, tranne per la successiva emanazione dei provvedimenti ministeriali per l'individuazione delle posizioni dirigenziali non generali a livello centrale e periferico, previsti rispettivamente all'art. 3, comma 3 e all'art. 10, comma 3, dello schema di regolamento in esame.

Per quanto precede ed in considerazione dei chiarimenti e delle integrazioni forniti dall'Amministrazione dei Trasporti, si esprime la conformità dei documenti di che trattasi alle disposizioni dell'art. 1 comma 404 e seguenti della legge n. 296/2006.

IL DIRETTORE





Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo - Economia

AC9/27/TRD/10629

Roma, **23 LUG. 2007**

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
- Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

AL MINISTERO DEI TRASPORTI
- Ufficio legislativo

R O M A

e, per conoscenza:

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici del Ministero dei trasporti, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Esaminato il regolamento indicato in oggetto, nella nuova versione trasmessa da codesta Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi - il 19 c.m., questa Amministrazione, su conforme avviso del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, comunica il proprio avviso favorevole circa l'ulteriore corso dello stesso.

IL CAPO DELL'UFFICIO



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio legislativo
del Ministro per le riforme e le innovazioni
nella Pubblica Amministrazione

Prot. 1372

Roma, 10 SET. 2007


Al Ministero dei trasporti
- Ufficio legislativo

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio legislativo - economia
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- I.G.O.P.

Al Ministero dell'interno
- Ufficio legislativo



Oggetto: Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dei trasporti a norma dell'art. 1 comma 404 e seg., della legge 27 dicembre 2006, n°296.


In relazione al provvedimento in oggetto, nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri in data 20 luglio 2007, si esprime l'intesa del Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione.

d'ordine del Ministro
Il Capo Ufficio Legislativo
Avv. Danilo Del Gaizo



Ministero dei Trasporti

IL CAPO DI GABINETTO



CGIL/FP - fax n. 06 41583131

CISL/FPS - fax n. 06 41583139

UIL/PA - fax n. 06 41582900

CONFSAL-UNSA -fax n. 06
41583157

FPL - fax n. 06 41586688

DIRSTAT -fax n. 06 41584406

RdB/PI -fax n. 06 41582438

CIDA UNADIS -fax n. 06 4881073

INTESA - fax n. 06 41582618

e p.c.

Dott. Silvio Di Virgilio
Capo Dipartimento per la
navigazione e il trasporto marittimo e
aereo - fax 06 59084508

Dott. Amedeo Fumero
Capo Dipartimento per i trasporti
terrestri fax n. 06 41583606

Cons. Stefano Toschei
Capo Ufficio Legislativo

Ing. Bruno Placidi
Capo Segreteria del Ministro

LORO SEDI

OGGETTO : Regolamento di organizzazione del Ministero dei trasporti.

Il Ministro Alessandro Diacchi ha indetto, per venerdì 22 giugno alle ore 13.00 presso la sala auditorium, una riunione per esaminare il nuovo Regolamento di organizzazione del Ministero dei Trasporti.

Achille Torero